

## PROCEDURA APERTA

**art. 71 del D. Lgs. 31.03.2023, n. 36 e ss.mm.ii.**

**Affidamento congiunto della progettazione esecutiva, comprensiva del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, e dell'esecuzione dei lavori, sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica, per la realizzazione dell'intervento denominato "CENTRO CONGRESSI S. MARTINO - FERMO INTERVENTI LOCALI E DI MIGLIORAMENTO SISMICO" nel Comune di Fermo (FM)**

**ORDINANZA COMMISSARIO STRAORDINARIO RICOSTRUZIONE n. 137/2023 e ss.mm.ii.**

**ID SISMAPP: 2625 - Codice Fascicolo: 490.20.40/2023/USR/1513**

**CUP: F66J23000000001**

**CIG: BB04471F9A**

### PREMESSE

Il Comune di Fermo (FM) ha sottoscritto con la Centrale Unica di Committenza (CUC) Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma per la Regione Marche la "Convenzione CUC" repertoriata in data 15 dicembre 2025, n. REG. INT. 1367 e attribuendo alla Centrale Unica di Committenza (CUC) Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma per la Regione Marche lo svolgimento delle attività di selezione del contraente nella procedura in oggetto.

Con Determinazione a Contrarre n. 181 del 11-03-26, prot. 0017652 del 13-03-2026 assunta a prot. USR n. 32358 del 13-03-2026, il Comune di Fermo ha deliberato di affidare la progettazione esecutiva, comprensiva del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e dell'esecuzione dei lavori, sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica, per la realizzazione dell'intervento denominato "CENTRO CONGRESSI S. MARTINO - FERMO INTERVENTI LOCALI E DI MIGLIORAMENTO SISMICO" nel Comune di Fermo (FM), mediante attribuzione della funzione selettiva dell'operatore all'USR della Regione Marche (nel prosieguo, anche USR o CUC), in qualità di Centrale Unica di Committenza qualificata ai sensi dell'articolo 2 dell'Ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023, confermata dalle Ordinanze n. 162 del 20 dicembre 2023, n. 196 del 28 giugno 2024 e n. 214 del 23 dicembre 2024 e n. 254 del 22 dicembre 2025, fino al 31 dicembre 2026.

Il presente appalto è aggiudicato conformemente a quanto previsto dal decreto legge ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dall'O.C.S.R. n. 137 del 29/03/2023, dal decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante "Codice dei contratti

*Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*

pubblici" (nel prosieguo, anche Codice o Codice dei contratti), dalle disposizioni previste dal Capitolato speciale d'appalto (di seguito, per brevità, CSA), dagli altri elaborati di progetto, dal bando e dal presente disciplinare di gara.

La scelta di procedere ad affidamento congiunto di progettazione esecutiva ed esecuzione lavori è motivata, come previsto dall'art. 44, commi 1 e 2, del Codice, dalla complessità tecnica dell'opera che, insistendo su bene culturale tutelato, richiede una stretta connessione tra progettazione e esecuzione, oltre che da esigenze di celerità e semplificazione.

L'affidamento avverrà mediante procedura telematica aperta e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 71, 44 co. 4, e 108, comma 2, del Codice, con applicazione della facoltà di inversione procedimentale di cui all'art. 107 comma 3 del Codice stesso.

La scelta di esperire la procedura aperta ex art. 71 del Codice risponde all'esigenza di garantire la più ampia trasparenza della procedura unitamente ad un'accelerazione dei tempi di aggiudicazione, atteso il ricorso all'istituto dell'inversione procedimentale.

La stazione appaltante si avvale del sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto in seguito denominata "APPALTI-USR" o "PAD" accessibile all'indirizzo <https://appalti-usr.regione.marche.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp> mediante il quale verranno gestite le fasi di pubblicazione della procedura, presentazione delle offerte, analisi delle stesse e aggiudicazione, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni, conformemente all'art. 25 del D. Lgs. 36/2023 e nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 82/2005.

La progettazione e l'esecuzione dei lavori dovranno essere conformi alle specifiche tecniche e alle clausole contrattuali contenute nei Criteri ambientali minimi sotto precisati, come meglio precisato nella "Relazione CAM" allegata al PFTE:

- criteri ambientali minimi di cui al Dm MITE 23 giugno 2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi) e successivo Decreto correttivo 5 agosto 2024 del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;
- criteri ambientali minimi relativi all'"Acquisizione di sorgenti luminose per illuminazione pubblica, l'acquisizione di apparecchi per illuminazione pubblica, l'affidamento del servizio di progettazione di impianti per illuminazione pubblica" di cui al D.M. 27/09/2017;
- criteri ambientali minimi concernenti "Servizio di gestione del verde pubblico e fornitura prodotti per la cura del verde". emanati con DM 10 marzo 2020 n. 63.

La documentazione tecnica posta a base di gara, redatta da "ENGINEERING & ARCHITECTURE CONTI SRL" è stata approvata con Deliberazione della Giunta Comunale n. 95 del 18/03/2025 (acquisita con nota prot. USR n. 92210 del 30/06/2025) e validata ai sensi dell'art. 42 del D.lgs 36/2023, dal RUP Ing. Giacomo Torresi in data 27/11/2025 (acquisita con nota prot. USR n. 170547 del 27/11/2025).

La durata del procedimento è prevista pari a 9 mesi dalla pubblicazione del bando, salvo il verificarsi delle ipotesi di proroga previste all'articolo 1, commi 4 e 5, dell'allegato I.3 al Codice.

Il luogo di esecuzione dei lavori è Fermo Codice NUTS: ITI35.

L'appalto è finanziato con interamente con i fondi stanziati per la ricostruzione pubblica a seguito degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 ai sensi decreto legge ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 e dell'O.C.S.R. n. 137 del 29/03/2023- Allegato B n. 718.

La presente procedura di gara è stata indetta con decreto del dirigente del settore Direzione Appalti e Contratti dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Regione Marche n. 69 del 26/03/2026.

il CPV principale, relativo ai lavori, è il seguente: 454541 - Lavori di restauro;

Il CPV relativo ai servizi tecnici di progettazione è il seguente: 71240000-2 Servizi architettonici di ingegneria e pianificazione

### **Committente**

Comune di Fermo, settore IV Settore Lavori Pubblici, Protezione civile, ambiente, urbanistica, patrimonio, contratti e appalti CF e P.IVA IT00334990447 con sede in Fermo (FM), Via Mazzini, n. 4 – Telefono 0734 284292;

Email: [giacomo.torresi@comune.fermo.it](mailto:giacomo.torresi@comune.fermo.it)

Pec: [sportellourbanistica@pec.comune.fermo.it](mailto:sportellourbanistica@pec.comune.fermo.it)

### **Centrale Unica di Committenza**

Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 per la Regione Marche – C.F.:93151650426 con sede in Ancona, Via Gentile da Fabriano, 2/4 – Telefono 071/2876

EMAIL: [dipartimento.usrmarche@regione.marche.it](mailto:dipartimento.usrmarche@regione.marche.it)

PEC: [regione.marche.usr@emarche.it](mailto:regione.marche.usr@emarche.it)

**Il Responsabile unico del progetto** ai sensi dell'art. 15 comma 2 del Codice è l'Ing. Giacomo Torresi dell'Ufficio Lavori Pubblici, Protezione civile, ambiente, urbanistica, patrimonio, contratti e appalti del Comune di Fermo (email: [giacomo.torresi@comune.fermo.it](mailto:giacomo.torresi@comune.fermo.it))

**Il Responsabile per la fase di affidamento** ai sensi dell'art. 15, comma 4 del Codice è il Dott. Riccardo Antonini (email: [riccardo.antonini@regione.marche.it](mailto:riccardo.antonini@regione.marche.it) Pec: [regione.marche.usr@emarche.it](mailto:regione.marche.usr@emarche.it))

**Il Direttore dei lavori** e il CSE saranno nominati all'atto di approvazione della progettazione esecutiva, come da decisione assunta nella determina a contrarre Prot. 0017652 del 13-03-2026.

### **PRESIDIO DI ALTA SORVEGLIANZA**

In applicazione dell'art. 32 del d.l. n. 189/2016, il bando ed il presente disciplinare di gara sono stati sottoposti con esito positivo al controllo preventivo di legittimità da parte dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (Anac), nei termini stabiliti dal vigente Accordo di Alta Sorveglianza. La presente procedura di affidamento è sottoposta a verifica preventiva nei termini indicati dall'art. 3 dell'Accordo suindicato. Si precisa, inoltre, che dovranno essere trasmessi all'Anac, al fine della verifica preventiva, gli ulteriori atti della procedura di selezione indicati nel medesimo Accordo, ossia:

1. Atti inerenti alla costituzione della commissione giudicatrice:

- a) provvedimento di nomina dei commissari e di costituzione della commissione giudicatrice;
  - b) dichiarazioni di assenza di conflitti di interesse e cause di incompatibilità dei commissari e del segretario verbalizzante;
  - c) CV dei commissari;
  - d) elenco degli operatori economici che hanno presentato offerta.
2. Atti inerenti all'aggiudicazione:
- a) provvedimento di aggiudicazione;
  - b) atti del subprocedimento di verifica e di esclusione delle offerte anormalmente basse, ai sensi dell'art. 110 del Codice;
  - c) DGUE sottoscritto dall'operatore economico aggiudicatario;
  - d) domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative sottoscritti dall'operatore economico aggiudicatario.
  - e) Verbali di gara.
3. Atti inerenti alla fase di esecuzione dei contratti:
- a) proposte di risoluzione contrattuale, recesso contrattuale o altri atti in autotutela;
  - b) contratto di subappalto e nominativi degli operatori economici individuati come subappaltatori, con esclusivo riferimento ai subappalti di importo pari o superiore a 100.000 euro riferiti agli appalti di lavori aventi valore stimato complessivo pari o superiore a 1.000.000 di euro.
4. Ogni altra informazione o documento richiesto per l'espletamento delle attività e, in particolare, i verbali di gara

## **1. PIATTAFORMA TELEMATICA**

### ***1.1. La piattaforma telematica di negoziazione***

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinary e a quanto previsto nel documento denominato "*Istruzioni*" al seguente indirizzo:

[https://appalti-usr.regione.marche.it/PortaleAppalti/it/ppgare\\_doc\\_istruzioni.wp](https://appalti-usr.regione.marche.it/PortaleAppalti/it/ppgare_doc_istruzioni.wp).

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

## **1.2. Dotazioni tecniche**

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento "Istruzioni" rinvenibile all'indirizzo: [https://appalti-usr.regione.marche.it/PortaleAppalti/it/ppgare\\_doc\\_istruzioni.wp](https://appalti-usr.regione.marche.it/PortaleAppalti/it/ppgare_doc_istruzioni.wp), che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
  - A. un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
  - B. un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;

- C. un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
- i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
  - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 9100/14;
  - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

### **1.3. Identificazione**

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico.

L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico.

L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS.

Completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla Piattaforma devono essere effettuate tramite l'apposita sezione "assistenza operatori economici" raggiungibile al seguente indirizzo [https://appalti-usr.regione.marche.it/PortaleAppalti/it/ppgare\\_doc\\_assistenza\\_tecnica.wp](https://appalti-usr.regione.marche.it/PortaleAppalti/it/ppgare_doc_assistenza_tecnica.wp).

### **1.4. Pubblicità**

Conformemente a quanto disposto dagli artt. 84 ed 85 del Codice, il bando di gara è pubblicato su:

- Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell'ANAC;
- sito istituzionale della stazione appaltante.

## **2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI**

### **2.1. Documenti di gara**

La documentazione di gara comprende:

- a) bando di gara;
- b) disciplinare di gara;
- c) Documento di gara unico europeo elettronico;
- d) Modello 1: Domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative;
- e) Modello 2: Dichiarazioni integrative progettisti;

- f) Modello 3: Dichiarazione impegno RTI;
- g) Modello 4: Consenso trattamento dati FVOE;
- h) Modello 5: Dichiarazione assenza conflitto interessi o.e.;
- i) Modello 6: Dichiarazione titolare effettivo;
- j) Modello 7: Offerta economica relativa ai lavori;
- k) Modello 8: Offerta economica relativa ai servizi di progettazione;
- l) Allegato n.01: "Protocollo quadro di legalità" sottoscritto in data 26/07/2017 dal Commissario straordinario del Governo, dalla Struttura di Missione e dalla Centrale Unica di Committenza INVITALIA Spa, la cui mancata accettazione costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 6 novembre 2012, n. 190 ("Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione");
- m) Allegato n. 02: Patto di integrità della Regione Marche, di cui allo schema allegato al PIAO 2025-2027 approvato dalla Regione Marche con DGR n. 90/2025;
- n) Allegato n. 03: Codice di comportamento dei dipendenti di cui alla DGR Marche n. 64 del 27 gennaio 2014 ([DGR n. 64 del 27 gennaio 2014 - Codice di comportamento dei dipendenti e dei dirigenti della Giunta regionale](#));
- o) Allegato n. 04: Istruzioni operative per accedere alla Piattaforma e regole tecniche per l'utilizzo della stessa (visionabili nella sezione "istruzioni e manuali" del portale appalti <https://appalti-usr.regione.marche.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp>);
- p) Allegato n. 05: Progetto di fattibilità tecnica ed economica, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 95 del 18/03/2025 e validato dal RUP con verbale di validazione del 26/11/2025, comprensivo di Capitolato speciale d'appalto e Schema di contratto, consultabile al seguente collegamento:  
<https://www.fermo.net/frontoffice/doc000672.zip>

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, sulla Piattaforma Appalti dell'USR Marche <https://appalti-usr.regione.marche.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp>.

## **2.2. Chiarimenti**

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare **almeno 8 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte** in via telematica attraverso la sezione della Piattaforma riservata alle richieste di chiarimenti.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico **almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte**, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla Piattaforma.

Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma o il sito istituzionale.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

### **2.3. Comunicazioni**

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05, tramite le piattaforme di approvvigionamento digitale e, per quanto non previsto dalle stesse, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS. In caso di malfunzionamento della piattaforma, la stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

### **3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI**

L'appalto ha per oggetto il servizio di progettazione esecutiva, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e l'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per eseguire e dare completamente ultimati i lavori relativi a interventi locali e di miglioramento sismico del "**Centro congressi S. Martino**" di cui all'Ordinanza commissariale n. 137 del 29/03/2023.

Sono compresi nell'appalto:

- la progettazione esecutiva dell'intervento comprensiva della redazione degli eventuali elaborati necessari per l'autorizzazione degli enti preposti, i cui contenuti minimi sono definiti ai sensi degli articoli 15 e, per i lavori di impiantistica, 17 dell'Allegato II.18 al Codice. Si specifica a riguardo che il comma 7, del medesimo articolo, così dispone: «Nell'ipotesi di affidamento congiunto di progettazione esecutiva ed esecuzione di lavori sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica, il progetto esecutivo non può prevedere significative modifiche alla qualità e alle quantità delle lavorazioni previste nel progetto di fattibilità tecnica ed economica. Sono ammesse le modifiche qualitative e quantitative, contenute entro i limiti stabiliti dal codice, che non incidano su eventuali prescrizioni degli enti competenti e che non comportino un aumento dell'importo contrattuale;
- il servizio tecnico di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, ai sensi dell'articolo 91 del D.lgs. n. 81/2008;
- previa approvazione del progetto esecutivo di cui al punto precedente, l'esecuzione di tutti i lavori nonché tutte le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e, secondo le condizioni stabilite nel Capitolato, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo, sviluppato nel rispetto degli obiettivi e dei requisiti fissati dal progetto posto a base di

gara, senza ulteriori oneri per il Committente e con gli eventuali miglioramenti e le eventuali previsioni migliorative ivi contenute.

L'appalto è costituito da un lotto unico. La mancata suddivisione in lotti dell'appalto è motivata dalla tipologia delle prestazioni strettamente integrate, che rendono opportuno avere un unico operatore economico nell'ottica della semplificazione e della economicità del procedimento, attesa anche l'unicità complessiva che caratterizza le prestazioni in oggetto.

L'appalto è costituito da un unico lotto di **valore complessivo** per la progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori pari a € 4.889.959,15 € (euro quattromilionioctocottantanove milanovecentocinquantanove/15) oltre IVA così costituito:

	DESCRIZIONE	IMPORTO (Euro)
	LAVORI	
a1.1	Importo lavori a misura	2.986.899,16
a1.2	Costi della manodopera (art. 41 comma 13-14 D.Lgs. 36/2023)	1.713.680,31
	(a1.1+a1.2)	4.700.579,47
a1.3	Oneri per la sicurezza lavori non soggetti a ribasso (art. 100 del D.Lgs. 81/2008)	53.291,81
A1	TOTALE A1 LAVORI (a1.1+a1.2+a1.3)	4.753.871,28
	PROGETTAZIONE ESECUTIVA e CSP	130.853,72
a2.1	Importo soggetto a ribasso (35%)	45.798,80
a2.2	Importo non soggetto a ribasso (65%)	85.054,92
a2.3	Oneri previdenziali	5.234,15
A2	TOTALE A2 PROGETTAZIONE E CSP (a2.1+a2.2+a2.3)	136.087,87
A	IMPORTO TOTALE APPALTO A BASE DI GARA (A=A1+A2)	<b>4.889.959,15</b>

- € 4.753.871,28 (euro quattromilionisettecentocinquantatremilaottocentosettantuno/28) oltre IVA per **lavori**, di cui € 53.291,81 (euro cinquantatremiladuecentonovantuno/81) **per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;**
- € 130.853,72 (euro centotrentamilaottocentocinquantatre/72) comprensivi di tutte le spese, al netto degli oneri previdenziali e dell'IVA, **quale onorario relativo alla progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione**, calcolato in applicazione della tariffa di cui al D.M. 17.06.2016 come integrata dall'allegato I.13 al D.Lgs. n. 36/2023, di cui € 85.054,92 (ottantacinquemilacinquantaquattro/92) non ribassabili ai sensi dell'art. 41, comma 15 bis del D.Lgs 36/2023.

**L'importo complessivo oggetto di ribasso ammonta ad euro (4.700.579,47+ 45.798,80)=**

**Euro 4.746.378,24**

L'importo dei lavori a base di gara comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato pari ad € 1.713.680,31 (Euro unmilionesettecentotredicimilaseicentoottanta/31)

L'importo dei lavori a base di gara è stato calcolato utilizzando il Prezzario Regionale dei Lavori Pubblici Regione Marche– Anno 2025, integrato, per alcune voci, dal PUC 2022.

I costi della manodopera non sono soggetti al ribasso.

Ai sensi dell'art. 41 comma 14 del codice resta ferma la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale.

Ai sensi dell'art. 11, comma 1, del Codice, per la componente lavori è applicabile il CCNL Edilizia Artigianato, Codice CNEL F015, o altro CCNL di cui sia presunta l'equivalenza ai sensi dell'art. 3 dell'All I.01 al Codice dei Contratti.

Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta il differente contratto collettivo applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla stazione appaltante. In tal caso, ai sensi dell'art. 5, dell'allegato I.01, per consentire di verificare la congruità dell'offerta ai sensi dell'articolo 110, gli operatori economici trasmettono la dichiarazione di equivalenza di cui all'articolo 11, comma 4, in sede di presentazione dell'offerta.

### **Lavori**

Come previsto nella documentazione progettuale, i lavori dell'appalto sono classificati come di seguito specificato:

Lavorazioni COMPLESSIVE	Cat.	Class.	Importo totale categoria (€)	% di incidenza sul Totale	Classificazione lavori	Subappaltabile
EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI	OG2	V	€ 3.927.622,65	82,62%	Prevalente	Max 50 % della categoria
SUPERFICI DECORATE DI BENI IMMOBILI DEL PATRIMONIO CULTURALE E BENI CULTURALI MOBILI DI INTERESSE STORICO, ARTISTICO, ARCHEOLOGICO ED ETNOANTROPOLOGICO	OS2A	II	€ 449.893,69	9,46%	Scorporabile	SI/Max 100 % della categoria
COMPONENTI STRUTTURALI IN ACCIAIO	OS18A	II	€ 376.354,94	7,92%	Scorporabile	SI/Max 100 % della categoria
<b>TOTALE LAVORI</b>			<b>€ 4.753.871,28</b>	<b>100,00%</b>		

In particolare, come precisato nella Determina a contrarre, lo scorporo delle categorie si rende necessario per le seguenti motivazioni:

- dall'art. 24, c.3, dell'All II.18 al Codice e dall'art. 29, c. 6 e 9 bis, del D.Lgs 42/2004 si inferisce l'obbligo di qualificazione nella categoria OS2A, indipendentemente dall'incidenza percentuale delle relative lavorazioni, stante la particolarità e delicatezza delle stesse.
- per ciò che concerne la categoria OS18A, si tratta delle lavorazioni, contemplate nel CME, che non possono essere definite "connesse, complementari e accessorie" alla categoria prevalente secondo la declaratoria della relativa categoria, in quanto contraddistinte da una propria autonoma funzione strutturale, la cui realizzazione richiede il possesso di mezzi, attrezzature e professionalità pertinenti alla categoria OS18A;

- inoltre l'art. 31, comma 7, dell'All. I.7 al Codice valorizza, al fine di inasprire le categorie scorponabili, la particolarità delle opere relative a lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali, come quelle afferenti alla categoria OS18A;

### ***Servizi di progettazione***

Con riferimento ai servizi di progettazione esecutiva, le prestazioni oggetto del contratto afferiscono ad opere riconducibili alle classi e categorie di cui alla successiva tabella, identificate secondo quanto riportato nella Tabella Z-1 del D.M. 17 giugno 2016, recante l' *approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016*, come aggiornato dall'Allegato I.13 al Codice

CATEGORIE D'OPERA	ID. OPERE		Grado Complessità <<G>>	Costo Categorie (€) <<V>>	Parametro Base <<P>>
	Codice	Descrizione			
EDILIZIA	E.22	Edifici e manufatti esistenti soggetti a tutela ai sensi del D.Lgs 42/2004	1,55	3.123.489,51	5,5243175071%
STRUTTURE	S.04	Strutture, Opere infrastrutturali puntuali	0,90	1.630.381,77	6,2740422459%

**In forza dell'art. 4, comma 1, dell'Ordinanza commissariale n. 227 del 9 aprile 2025**, il Committente si avvale della sospensione dell'obbligo previsto dall'articolo 43 del decreto legislativo n. 36 del 2023 e dall'articolo 48, comma 6, del decreto-legge n. 77 del 2021, per le stazioni appaltanti e gli enti concedenti di adottare metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni per la progettazione e la realizzazione di opere di nuova costruzione e per gli interventi su costruzioni esistenti, nei limiti fissati dal medesimo articolo 2 dell'Ordinanza n. 214 del 2024.

## **4. DURATA**

Il termine finale per l'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto è di **972 (novecentosettantadue)** giorni complessivi, naturali e consecutivi, suddiviso nelle due fasi di progettazione ed esecuzione, come di seguito indicato:

- redazione del progetto esecutivo ricompreso nell'appalto principale: **60 gg**;
- esecuzione dei lavori relativi all'appalto principale: **912 gg**;

## **5. REVISIONE PREZZI, RINEGOZIAZIONE**

### ***5.1 Revisione prezzi lavori***

La Stazione appaltante deve dar luogo alla revisione dei prezzi ai sensi dell'articolo 60 del Codice dei contratti e in applicazione dell'allegato II.2.bis al Codice stesso. Qualora nel corso

dell'esecuzione del contratto d'appalto, si verifichino particolari condizioni di natura oggettiva, che determinano una variazione del costo dell'opera, in aumento o in diminuzione, superiore al 3 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura del 90 per cento del valore eccedente la variazione del 3 per cento applicata alle prestazioni da eseguire. L'applicazione delle clausole di revisione non costituisce modifica del contratto in corso di esecuzione ai sensi dell'articolo 120 del Codice.

Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi si utilizzano gli indici sintetici individuati ai sensi dell'art. 4 dell'Allegato II.2-bis del Codice, come disposto dal comma 4-quater dell'art. 60 del Codice. L'indice sintetico così individuato è ricalcolato in sede di predisposizione del progetto esecutivo, tenuto conto di eventuali variazioni apportate dal medesimo progetto esecutivo. Resta fermo il valore di riferimento per il calcolo dell'indice sintetico di cui all'articolo 4, comma 2, terzo periodo, dell'All. II.2 bis al Codice.

Al fine di valutare se sussistono le condizioni per l'attivazione delle clausole di revisione prezzi, l'andamento degli indici di cui all'articolo 60 del Codice viene monitorato con frequenza pari a quella di aggiornamento degli indici revisionali applicati all'appalto. Il valore di riferimento per il calcolo dell'indice sintetico è quello dell'indice revisionale relativo al mese del provvedimento di aggiudicazione. La variazione è calcolata come differenza tra il valore dell'indice sintetico al momento della rilevazione e il corrispondente valore al mese di aggiudicazione della miglior offerta, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, quarto periodo. In caso di sospensione o proroga dei termini di aggiudicazione nelle ipotesi di cui all'articolo 1, commi 3, 4 e 5 dell'Allegato I.3., il valore di riferimento per il calcolo dell'indice sintetico è quello dell'indice revisionale relativo al mese di scadenza del termine massimo per l'aggiudicazione, come individuato dall'articolo 1, commi 1 e 2 del predetto Allegato.

La clausola di revisione è attivata automaticamente dalla stazione appaltante, anche in assenza di istanza di parte, quando la variazione dell'indice sintetico, calcolato in coerenza con la Sezione II dell'Allegato II.2-bis del Codice supera, in aumento o diminuzione, la soglia del 3 per cento dell'importo del contratto quale risultante dal provvedimento di aggiudicazione.

Quando, in occasione delle verifiche di cui al comma 3, si realizza la condizione di cui al comma 1, il direttore dei lavori provvede all'accertamento e a darne comunicazione al RUP e all'appaltatore.

La determinazione delle somme, in aumento o in diminuzione, dovute a titolo di revisione dei prezzi avviene in corrispondenza della scadenza degli stati di avanzamento dei lavori adottati, a decorrere dalla data dell'accertamento di cui al comma 2, ai sensi dell'articolo 125, comma 3 del codice. A tal fine il direttore dei lavori trasmette alla stazione appaltante, ad integrazione di ciascun stato di avanzamento dei lavori adottato ai sensi dell'articolo 125, comma 3, uno stato di avanzamento dei lavori revisionale. L'importo dello stato di avanzamento dei lavori revisionale, in aumento o in diminuzione, è determinato applicando la metodologia di calcolo di cui alla Tabella B dell'Allegato II.2-bis.

La regolazione dell'importo revisionale, in aumento o in diminuzione, è effettuata in occasione del pagamento di ciascun stato di avanzamento dei lavori, secondo la cadenza contrattuale dei medesimi. Prima del pagamento della rata di saldo di cui all'articolo 125, comma 7, è verificata la regolazione degli importi dovuti a titolo di revisione dei prezzi. Gli eventuali importi non regolati sono compensati, in aumento o in diminuzione, a valere sulla rata di saldo.

Nel caso di varianti in corso d'opera, la stazione appaltante, sentito il progettista, rivede l'indice sintetico di revisione dei prezzi determinato ai sensi dell'articolo 4 dell'Allegato II.2-bis nel rispetto dei criteri previsti dall'articolo 7 del medesimo Allegato. Il nuovo indice sintetico di revisione prezzi, così determinato, si applica agli stati di avanzamento dei lavori successivi all'approvazione della variante. Restano ferme le somme già regolate a valere sui precedenti saldi di lavori revisionali.

Sono comunque espunte le tipologie omogenee di lavorazioni (TOL) che presentano un peso percentuale inferiore al 4% dell'importo dei lavori essendo utilizzato il calcolo di cui alla Tabella B dell'allegato II.2bis del codice

Tenendo conto delle lavorazioni previste in progetto, l'indice sintetico sarà calcolato secondo la seguente suddivisione per tipologie omogenee di lavorazioni:

CODICE TOL	DESCRIZIONE TIPOLOGIE OMOGENEE LAVORAZIONI (T.O.L)	IMPORTI	% DI INCIDENZA
TOL.2	Opere edili su edifici e manufatti soggetti a tutela dei beni culturali	3'927'622,65 €	82,6 %
TOL.3	Scavi archeologici, restauri specialistici di beni del patrimonio culturale e di interesse storico	449'893,69 €	9,5 %
TOL.6	Strutture, opere di ingegneria e manufatti in acciaio	376'354,94 €	7,9 %

Se le variazioni ai prezzi di contratto comportino categorie di lavorazioni non previste o si debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale si provvederà alla formazione di nuovi prezzi. I nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali saranno valutati:

- desumendoli dal prezzario della stazione appaltante o dal prezzario predisposti dalle regioni e dalle province autonome territorialmente competenti, ove esistenti;
- ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta, attraverso un contraddittorio tra il direttore dei lavori e l'esecutore, e approvati dal R.U.P..

Ove da tali calcoli risultino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i prezzi prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori saranno approvati dalla stazione appaltante, su proposta del R.U.P..

Se l'esecutore non accetterà i nuovi prezzi così determinati e approvati, la stazione appaltante può ingiungere l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l'impresa affidataria non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intenderanno definitivamente accettati.

### **5.2 Revisione prezzi progettazione**

Ai sensi dell'art. 60 del Codice dei contratti, qualora nel corso dell'esecuzione del contratto d'appalto si verificano particolari condizioni di natura oggettiva, che determinano una variazione del costo del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo, si darà luogo alla revisione dei prezzi delle prestazioni da eseguire, nei termini e con le modalità che seguono.

Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizza l'indice [71] Attività degli studi di architettura e d'ingegneria, collaudi ed analisi tecniche PPS – prezzi alla produzione dei servizi secondo la classificazione ATECO.

L'Amministrazione procede al calcolo della variazione utilizzando la seguente formula:

$$Vt = (It - I0) / I0 * 100$$

dove t = 0 corrisponde alla data di inizio del primo periodo di rilevazione e t = 1, 2, 3, t corrisponde alla data di fine del periodo di rilevazione considerato e I è l'indice utilizzato.

La revisione sarà automatica, senza necessità di istanza di parte, e opererà, con riferimento ai prezzi contrattuali, in misura pari all'80 per cento del valore eccedente la variazione del 5 per cento applicata alle prestazioni da eseguire.

La Stazione appaltante procederà a verificare i presupposti per la revisione dei prezzi con cadenza pari alla pubblicazione dell'indice individuato raffrontando l'indice vigente al momento della verifica con l'indice di riferimento vigente al momento dell'aggiudicazione o del termine massimo di aggiudicazione in caso di sospensione o proroga dei termini.

### ***5.3 Rinegoziazione***

Qualora l'applicazione dell'art. 60 del Codice non garantisca il principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale e sopravvengano circostanze straordinarie e imprevedibili, estranee alla normale alea del contratto tale da alterarne l'equilibrio originario, la parte svantaggiata, che non abbia volontariamente assunto il relativo rischio, ha diritto alla rinegoziazione secondo buona fede delle condizioni contrattuali ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 del medesimo Codice.

La richiesta di rinegoziazione va avanzata senza ritardo e non giustifica, di per sé, la sospensione dell'esecuzione del contratto. Il RUP provvede a formulare la proposta di un nuovo accordo entro un termine non superiore a 3 (tre) mesi. Nel caso in cui non si pervenga al nuovo accordo entro un termine ragionevole, la parte svantaggiata può agire in giudizio per ottenere l'adeguamento del contratto all'equilibrio originario, salva la responsabilità per la violazione dell'obbligo di rinegoziazione.

## **6. ANTICIPAZIONE DEL PREZZO E PREMIO DI ACCELERAZIONE**

### ***6.1 Anticipazione del prezzo***

Trovano applicazione le disposizioni concernenti l'anticipazione del prezzo di cui all'art. 125, comma 1, del Codice, come dettagliate nell'art. 29 del capitolato speciale. In particolare, ai sensi dell'articolo 125, comma 1, del Codice dei contratti, sul valore del contratto di appalto è calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento, calcolata sull'importo dei lavori, e pari al 10 per cento relativamente alla progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione.

### ***6.2 Premio di accelerazione.***

Qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine ivi indicato - è riconosciuto all'appaltatore un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo pari allo 0,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale. Il premio è corrisposto a seguito dell'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo, mediante utilizzo delle somme indicate nel quadro economico dell'intervento alla voce imprevisti, nei limiti delle risorse ivi disponibili e comunque l'importo del premio di accelerazione non può superare l'1% (un per cento)

dell'importo contrattuale.

La stazione appaltante riconosce all'appaltatore un premio di accelerazione determinato come sopra anche nel caso in cui il termine contrattuale sia legittimamente prorogato, qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine prorogato.

## **7. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE**

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2 del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, **entro 7 giorni**, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a

presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d).

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

### **7.1 Modello organizzativo**

Nel caso in cui l'operatore economico intenda dare corso alla progettazione direttamente, oltre ai requisiti richiesti per i lavori dovrà essere in possesso dei requisiti tecnico professionali per la progettazione.

Se in possesso di attestazione SOA di progettazione e costruzione dovrà attestare che i requisiti tecnico professionali richiesti dal presente bando sono posseduti dal proprio staff di progettazione costituito ai sensi dell'art. 18, co. 11, dell'Allegato II.12 al Codice.

Il concorrente in possesso di attestazione SOA per prestazione di sola costruzione, ovvero, il concorrente che, pur essendo in possesso di attestazione SOA per prestazione di progettazione ed esecuzione non sia in grado di dimostrare attraverso il proprio staff tecnico i requisiti professionali richiesti ai fini della partecipazione, **dovrà associare o designare per la redazione della progettazione uno o più soggetti di cui all'art. 66, comma 1, lett. a), b), c), d), e), f) e g), del D.Lgs. n. 36/2023 iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, in possesso dei requisiti di qualificazione come di seguito specificato.**

**Si precisa che i progettisti indicati dal concorrente quali esecutori della progettazione senza che i medesimi si costituiscano in forma di sub raggruppamento temporaneo col concorrente stesso, non assumono la veste di partecipanti alla gara e, pertanto, non devono sottoscrivere né la domanda di partecipazione né l'offerta economica.**

**Si precisa, tuttavia, che, a garanzia dell'affidamento nella serietà e nella fattibilità della proposta tecnica migliorativa, anche il progettista eventualmente "indicato", esterno alla compagine dell'operatore partecipante, dovrà sottoscrivere l'offerta tecnica.**

**Ai sensi dell'art. 44 comma 6 del codice** nel caso in cui l'operatore economico si avvalga di uno o più soggetti qualificati alla redazione del progetto, il committente corrisponderà direttamente al progettista gli oneri relativi alla progettazione esecutiva indicati in sede di

offerta, al netto del ribasso d'asta, previa approvazione del progetto e previa presentazione dei documenti fiscali del progettista.

## **8. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE**

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

È fatto salvo quanto previsto dall'articolo 99, comma 3-bis del Codice.

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, i requisiti di cui sopra sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. b, c) e d) del Codice, i requisiti di cui sopra sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Nel caso in cui i concorrenti non possiedano i requisiti per l'affidamento dei servizi di progettazione o possiedano l'attestazione SOA per la sola attività di costruzione, l'assenza delle cause ostative deve essere dichiarata dai soggetti associati o indicati dal concorrente, compilando il modello DGUE allegato al presente disciplinare.

### ***Self cleaning***

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. *self cleaning*) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente.

L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

### **Altre cause di esclusione:**

- Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.
- Sono esclusi dalla gara gli operatori economici che non siano iscritti all'Anagrafe antimafia degli esecutori di cui all'art. 30, comma 6, del d.l. n. 189/2016 e ss.mm.ii. o che non abbiano presentato domanda di iscrizione al medesimo elenco, da comprovare mediante dichiarazione sostitutiva di cui agli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445 del 2000, fatto salvo il buon esito della stessa prima dell'aggiudicazione disposta ai sensi dell'art. 17, comma 5, del Codice.
- Sono altresì esclusi dalla gara i professionisti che non siano iscritti oppure che non abbiano presentato domanda di iscrizione all'elenco speciale dei professionisti di cui all'art. 34 del d.l. n. 189/2016, fatto salvo quanto precisato nel paragrafo 9.1 dedicato ai requisiti di idoneità professionale dei professionisti. Per la comprova del requisito la stazione appaltante consulta d'ufficio l'elenco speciale pubblicato sul sito <https://professionisti.sisma2016.gov.it/elenco> oppure contatta la segreteria della Struttura commissariale.
- Con riferimento alla progettazione esecutiva, sono esclusi gli operatori economici per i quali sussistono le condizioni di concentrazione degli incarichi di cui all'art. 3 dell'Ordinanza commissariale n. 33/2017 e ss.mm.ii., che dispone quanto segue:
  - o è vietato il conferimento di incarichi di progettazione architettonica, progettazione impiantistica, progettazione strutturale, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dell'esecuzione e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, per un importo massimo di lavori pari o superiore, complessivamente, ad € 50.000.000,00 (euro cinquantamilion);
  - o indipendentemente dall'importo dei lavori, nessun operatore economico può assumere un numero di incarichi professionali superiore a quindici;
  - o il numero massimo di incarichi conferibili, relativamente al collaudo statico è pari a trenta;

- su motivata istanza dell'operatore economico iscritto nell'Elenco speciale di cui all'art. 34 del D.L. n. 189 del 2016 e s.m.i., che abbia già espletato un numero di incarichi afferenti ad interventi di ricostruzione pubblica ammessi a contributo superiore al 70% dei limiti previsti, può essere autorizzata, per un sola volta, con apposito provvedimento del Commissario straordinario del Governo, l'assunzione di incarichi oltre i limiti suddetti, alle condizioni e nei limiti previsti nell'Ordinanza n. 33/17. L'eventuale predetta autorizzazione deve essere ottenuta prima della partecipazione alla presente procedura e prodotta unitamente alla domanda di partecipazione;
  - la stazione appaltante provvede a comunicare gli incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di direzione dell'esecuzione coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, e di collaudo statico conferiti agli operatori economici iscritti nell'Elenco speciale previsto dall'art. 34 del d.l. n. 189 del 2016 e s.m.i., ai fini dell'annotazione nell'Elenco medesimo. L'inosservanza dei limiti massimi previsti comporta la cancellazione del professionista dall'Elenco speciale predetto e determina, altresì, l'applicazione delle previsioni di cui all'art. 4, comma 4, dell'Ordinanza commissariale n. 29 del 9 giugno 2017;
  - il professionista in sede di partecipazione alla procedura per l'affidamento degli incarichi di cui sopra e al momento dell'assunzione dell'incarico provvede ad attestare, tramite apposita dichiarazione sostitutiva rilasciata ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445 del 2000, di non aver superato e di non superare i limiti di cui sopra. L'inosservanza dell'obbligo di cui al precedente periodo determina l'esclusione del professionista dalla procedura ovvero l'inconferibilità dell'incarico.
  - La verifica dei limiti di concentrazione previsti dall'art. 3 dell'Ordinanza commissariale n. 33/2017 verrà eseguita solo sugli incarichi contemporanei secondo i termini previsti dall'art. 3, comma 3, dell'O.S.C.S.R. n. 103 del 29/06/2020.
- La mancata sottoscrizione per accettazione delle clausole contenute nel "Protocollo quadro di Legalità" sottoscritto in data 26/07/2017 dal Commissario straordinario del Governo, dalla Struttura di Missione e dalla Centrale Unica di Committenza INVITALIA Spa, come modificato dall'art. 5 dell'Accordo di Alta Sorveglianza del 22/07/2023, costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'art. 83 bis del decreto legislativo n. 159/2011.
  - Parimenti, costituisce causa di esclusione la mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità della Regione Marche, di cui allo schema allegato al PIAO 2025-2027 approvato dalla Regione Marche con DGR n. 90/2025, e degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento dei dipendenti di cui alla DGR Marche n. 64 del 27 gennaio 2014 (DGR n. 64 del 27 gennaio 2014 - Codice di comportamento dei dipendenti e dei dirigenti della Giunta regionale.
  - Costituisce causa di esclusione per un periodo di sei mesi, il mancato possesso della patente di cui all'art. 27 del d.lgs. n. 81/2008 o del documento equivalente e/o il possesso di una patente con punteggio inferiore a quindici crediti, fermo restando che, ai sensi del citato art. 27, comma 5, non sono tenute al possesso della patente le imprese in possesso

dell'attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla 111, di cui all'articolo 100, comma 4, del Codice.

## **9. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA**

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE), come disciplinato con delibera Anac n. 262 del 20.06.2023.

È fatto salvo quanto previsto dall'articolo 99, comma 3-bis del Codice.

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

In conformità alla suddetta delibera n. 262/2023, inoltre:

- l'operatore economico, oltre a registrarsi, dovrà fornire il CIG della procedura di affidamento cui intende partecipare e autorizzare la s.a. ad accedere al fascicolo;
- gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia dovranno dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata o di un servizio di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS. Mentre, l'acquisizione delle informazioni certificate comprovanti il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per l'affidamento dei contratti pubblici avverrà ai sensi dell'art. 40, comma 1 del d.P.R. n. 445/2000 e la verifica sarà svolta con le modalità di cui all'art. 71, comma 2, del medesimo decreto;
- la stazione appaltante e l'operatore economico possono richiedere l'aggiornamento di specifici dati e/o documenti, anche se in corso di validità;
- la stazione appaltante può richiedere ulteriori dati e documenti tra quelli gestiti dal fascicolo degli operatori economici sono responsabili della correttezza, della veridicità e dell'aggiornamento dei dati che inseriscono nel FVOE;
- l'inserimento di falsa documentazione sarà valutato dall'Anac, ai sensi dell'art. 96, comma 15, del d.lgs. n. 36/2023.

Ai sensi dell'articolo 70, comma 4, lett. e) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

### **9.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE**

#### **9.1.1 Lavori**

- a) **Iscrizione** oppure avvenuta presentazione della domanda di iscrizione all'Anagrafe antimafia degli esecutori di cui all'art.30, comma 6, del d.l. n. n.189/2016 e ss.mm.ii.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante consulta d'ufficio l'elenco pubblicato sul sito <https://gedisi.sisma2016.gov.it/s/> oppure contatta la segreteria della Struttura commissariale, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti. Si precisa che il requisito dell'iscrizione o avvenuta presentazione della domanda di iscrizione all'Anagrafe antimafia degli esecutori di cui all'art. 30, comma 6, del d.l. n. 189/2016 e ss.mm.ii, deve

essere posseduto da tutti gli esecutori che intervengono a qualsiasi titolo nella realizzazione dell'opera, compreso l'eventuale subappaltatore.

- b) **Iscrizione** nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per le specifiche attività contemplate dall'art. 5 dell'All. II.18 al Codice, fatta salva la precisazione per i soggetti che partecipano in forma aggregata o consortile contenuta rispettivamente nei paragrafi 9.3 e 9.4 del presente Disciplinare di gara.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice; Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

### **9.1.2 Progettazione**

Indipendentemente dalla natura giuridica del concorrente si richiede:

- c) Iscrizione agli appositi albi professionali previsti per l'esercizio dell'attività oggetto di appalto del soggetto personalmente responsabile dell'incarico.
- a) Iscrizione oppure avvenuta presentazione della domanda di iscrizione all'elenco speciale dei professionisti di cui all'art. 34 del d.l. n. 189/2016. Il concorrente indica, nelle dichiarazioni di cui al paragrafo 15, gli estremi dell'iscrizione nell'elenco speciale dei professionisti. Coloro che svolgono prestazioni specialistiche, connesse o comunque afferenti all'attività di progettazione oggetto della presente procedura, per le quali non è prescritta l'iscrizione in apposito albo, possono, in luogo dell'iscrizione all'elenco speciale, fino a quando perdurerà la condizione di oggettiva impossibilità alla presentazione di iscrizione, produrre una dichiarazione, resa ai sensi degli articoli 38, 46, e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, attestante l'esercizio di attività professionale per la quale è prescritta la sola iscrizione in un elenco della Pubblica Amministrazione ovvero di un ente pubblico nonché il possesso dei requisiti prescritti ai fini della iscrizione nel citato "elenco speciale dei professionisti". Si precisa che il requisito dell'iscrizione o avvenuta presentazione della domanda di iscrizione all'elenco speciale dei professionisti di cui all'art. 34 del citato d.l. n.189/2016 deve essere posseduto anche dagli operatori economici che rivestono il ruolo di subappaltatore.
- e) Se trattasi di società di professionisti, società di ingegneria, consorzi stabili, iscrizione nel Registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A.), per le attività oggetto della presente gara. Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

Ai sensi dell'articolo 66 comma 2 del Codice le società, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali richiesti dal bando di gara anche nei seguenti termini:

- le società di persone o cooperative tramite i requisiti dei soci;
- le società di capitali tramite i requisiti dei soci, nonché dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti a tempo indeterminato, nonché di altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria e di architettura, nel

rispetto dei principi di non discriminazione e par condicio tra i diversi soggetti abilitati i cui requisiti minimi sono stabiliti nell'allegato II.12 del Codice.

- f) Le società di professionisti devono possedere i requisiti di cui all'art. 35 dell'Allegato II.12 al D.Lgs. n. 36/2023.
- g) Le società di ingegneria devono possedere i requisiti di cui all'art. 36 dell'Allegato II.12 al D.Lgs. n. 36/2023.
- h) I soggetti abilitati in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria e di architettura devono possedere i requisiti di cui all'art. 37 dell'Allegato II.12 al D.Lgs. n. 36/2023.
- i) I consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria e dei GEIE devono possedere i requisiti di cui all'art. 38 dell'Allegato II.12 al D.Lgs. n. 36/2023.
- j) I raggruppamenti temporanei di professionisti devono possedere i requisiti di cui all'art. 39 dell'Allegato II.12 al D.Lgs. n. 36/2023. I raggruppamenti temporanei, inoltre, devono prevedere la presenza di almeno un giovane professionista, laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione europea di residenza, quale progettista.

### **9.1.3 Requisiti del gruppo di lavoro:**

Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario, l'incarico è espletato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati già in sede di presentazione dell'offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali ed estremi di iscrizione al relativo Ordine professionale.

Per lo svolgimento del servizio in oggetto sono richieste le seguenti professionalità:

<b>PRESTAZIONI SPECIALISTICHE</b>			
<b>PROGETTAZIONE ESECUTIVA E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE</b>			
<b>N.</b>	<b>RUOLO</b>	<b>REQUISITI</b>	<b>LIMITI ALLE COINCIDENZE</b>
<b>1</b>	<b>Responsabile della progettazione edilizia per la categoria "E.22"</b>	Figura professionale in possesso di laurea quinquennale (vecchio ordinamento) ovvero di laurea magistrale/specialistica (nuovo ordinamento) in architettura, con abilitazione all'esercizio della professione e iscrizione al relativo Ordine Professionale alla sez. A.	---
<b>1</b>	<b>Responsabile della progettazione per la categoria strutture "S.04"</b>	Figura professionale in possesso di laurea quinquennale (vecchio ordinamento) ovvero di laurea magistrale/specialistica (nuovo ordinamento) in architettura o ingegneria, con abilitazione all'esercizio della professione e iscrizione al relativo Ordine Professionale alla sez. A.	---

1	<b>Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione</b>	Figura professionale abilitata quale Coordinatore della sicurezza nei cantieri ai sensi del Titolo IV D.Lgs. 81/08 e s.m.i. <i>(in particolare in possesso dei requisiti di cui all'Art. 98 del D.Lgs.81/08).</i>	---
1	<b>Restauratore</b>	Abilitazione ai sensi dell'art. 182 c.1 del D.lgs. 42/2004 nei settori di competenza 1) e 4) dell'allegato B, punto II dello stesso decreto.	---
1	<b>Giovane professionista (solo per operatori partecipanti in R.T.)</b>	Figura professionale iscritta agli appositi albi professionali previsti per l'esercizio dell'attività progettuale oggetto di appalto e abilitato all'esercizio della professione da meno di 5 anni.	---

Nell'ambito della Struttura Operativa, deve essere individuato un professionista incaricato dell'integrazione delle prestazioni specialistiche, che dovrà avere la qualifica di **architetto** con abilitazione all'esercizio della professione e iscrizione al relativo Ordine Professionale alla sez. A.

Si precisa che come responsabile dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche deve essere indicato un unico soggetto anche in caso di raggruppamento.

È ammesso che un unico professionista assolva a più esperienze professionali tra quelle sopra elencate.

**Il numero minimo di unità che dovranno comporre il gruppo di lavoro è pari a 3.**

Possono far parte del gruppo di lavoro anche i professionisti legati al concorrente in virtù di un rapporto di consulenza occasionalmente stabilito ad hoc per l'appalto in questione prima della presentazione dell'offerta e per tutta la durata della prestazione.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 100 del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito. Il concorrente indica, nelle dichiarazioni di cui al Modello n. 02, il nominativo, la qualifica professionale e gli estremi dell'iscrizione all'Albo del professionista incaricato.

## 9.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA E TECNICA PROFESSIONALE

### 9.2.1 Lavori

- a) Possesso di attestazione SOA rilasciata da organismi regolarmente autorizzati, in corso di validità, che documenti la qualificazione per le seguenti categorie

Lavorazioni COMPLESSIVE	Cat.	Class.	Importo totale categoria (€)	% di incidenza sul Totale	Classificazione lavori	Subappaltabile

EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI	OG2	V	€ 3.927.622,65	82,62%	Prevalente	IV Max 50 % della categoria
SUPERFICI DECORATE DI BENI IMMOBILI DEL PATRIMONIO CULTURALE E BENI CULTURALI MOBILI DI INTERESSE STORICO, ARTISTICO, ARCHEOLOGICO ED ETNOANTROPOLOGICO	OS2A	II	€ 449.893,69	9,46%	Scorporabile	SI/Max 100 % della categoria
COMPONENTI STRUTTURALI IN ACCIAIO	OS18A	II	€ 376.354,94	7,92%	Scorporabile	SI/Max 100 % della categoria
<b>TOTALE LAVORI</b>			<b>€ 4.753.871,28</b>	<b>100,00%</b>		

*Si precisa che:*

- *la certificazione S.O.A., dovrà essere in corso di validità alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte di cui al successivo art. 16, pena l'esclusione, fatto salvo quanto previsto all'art. 16, comma 5, dell'Allegato II.12. Il concorrente dovrà in tal caso allegare alla documentazione di gara l'adeguata prova documentale di aver richiesto almeno 90 giorni prima della scadenza del termine il rinnovo dell'attestazione SOA, pena l'attivazione del soccorso istruttorio;*
- *gli operatori economici la cui attestazione SOA riporti l'indicazione del termine per la verifica triennale scaduto alla data di scadenza del termine per la presentazione dell'offerta, devono dimostrare di aver richiesto alla SOA l'effettuazione della verifica in data non antecedente a 90 giorni prima della scadenza triennale, così come previsto dall'art. 17, comma 1, dell'Allegato II.12. Il concorrente dovrà in tal caso allegare alla documentazione di gara l'adeguata prova documentale della richiesta, pena l'attivazione del soccorso istruttorio. Ove, in luogo della verifica triennale alla stessa SOA, venga richiesto il rilascio di una nuova attestazione ad altra SOA, il riconoscimento dell'ultravigenza dell'attestazione SOA scaduta, con conseguente possibilità di partecipare medio tempore alle gare e di stipulare i relativi contratti, è possibile solo qualora la richiesta di rinnovo dell'attestazione venga formulata nel prescritto termine di almeno novanta giorni antecedenti la scadenza dell'attestazione, così come previsto dall'art. 16, comma 5, dell'Allegato II.12;*
- *i consorzi stabili la cui attestazione SOA riporti l'indicazione del termine relativo alla scadenza intermedia scaduto alla data di scadenza del termine per la presentazione dell'offerta, devono dimostrare di aver richiesto, entro quest'ultimo termine, alla SOA l'adeguamento del proprio attestato a seguito della conoscenza dell'esito positivo delle verifiche in capo alla consorziata cui si riferisce la scadenza. Il concorrente dovrà in tal caso allegare alla documentazione di gara l'adeguata prova documentale della richiesta, pena l'attivazione del soccorso istruttorio.*

I concorrenti possono beneficiare dell'incremento della classifica di qualificazione nei limiti ed alle condizioni indicate all'art. 2, co. 2, Allegato II.12.

Si precisa che, pena l'esclusione, nel caso in cui sia richiesta una qualificazione pari o superiore alla III, l'attestazione SOA dovrà riportare l'indicazione del possesso della certificazione di qualità ai sensi dell'art. 16, co. 1, Allegato II.12.

Nel caso in cui il concorrente intenda subappaltare le lavorazioni di cui alla categoria scorporabile, ai sensi dell'art. 30 c.1 dell'allegato II.12 del D. lgs. 36 del 2023, deve possedere la qualificazione nella categoria prevalente per l'intero importo dei lavori.

Per i raggruppamenti temporanei di cui all'art. 65, co. 2, lettera e), del Codice, i consorzi di cui all'art. 65, co. 2, lettera f), del Codice e i soggetti di cui all'art. 65, co. 1, lettera h), del Codice, le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato. I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate (art. 30, co. 2, Allegato II.12).

Il concorrente in possesso di attestazione SOA per prestazione di sola costruzione ovvero il concorrente che, pur essendo in possesso di attestazione SOA per prestazione di progettazione ed esecuzione, non sia in grado di dimostrare attraverso il proprio staff tecnico i requisiti professionali richiesti ai fini della partecipazione, **dovrà associare o designare per l'attività di progettazione uno o più soggetti di cui all'art. 66, comma 1, lett. a), b), c), d), e), f) e g), del D.Lgs. n. 36/2023, in possesso dei requisiti di qualificazione richiesti** In tale evenienza, l'assenza delle cause ostative e il possesso dei requisiti di qualificazione richiesti deve essere dichiarata dai soggetti associati o indicati dal concorrente, compilando le pertinenti parti del modello DGUE allegato al presente disciplinare e il Modello n. 02 dedicato ai soggetti incaricati dei servizi tecnici.

### **9.2.2 Progettazione**

I concorrenti/progettisti indicati devono essere in possesso, ai sensi dell'art. 100 del D.Lgs. n. 36/2023 nonché dell'art. 40, comma 1 bis dell'All. II.12 al medesimo, dei seguenti requisiti speciali minimi di qualificazione che saranno dichiarati, in conformità agli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000 (e s.m.i.), utilizzando l'apposito Modello (Modello 2) e precisamente:

#### Requisiti di capacità economico finanziaria:

**b)** Fatturato globale minimo, riferito ai migliori 3 (tre) degli ultimi 5 (cinque) esercizi disponibili, pari ad € 136.087,87, IVA esclusa.

Tale requisito è richiesto al fine di garantire all'Amministrazione che i Concorrenti possiedano un'organizzazione aziendale che gli permetta di offrire un adeguato ed elevato livello qualitativo del servizio, in considerazione della rilevanza e della delicatezza dello stesso.

#### **In alternativa**

**bb)** Copertura assicurativa contro i rischi professionali per un massimale non inferiore al 10% dell'importo delle opere (euro 475.387,12).

#### Requisiti di capacità tecnica professionale:

La richiesta dei requisiti di capacità tecnico professionale sotto elencati è finalizzata:

- a garantire un adeguato livello di affidabilità tecnica e professionale dell'operatore economico;
- ad assicurare che l'affidatario abbia maturato un'esperienza non occasionale, ma strutturata e ripetuta, in interventi comparabili per complessità e rilevanza;
- a ridurre il rischio di criticità progettuali ed esecutive, particolarmente rilevanti in considerazione della natura specialistica dell'intervento e della presenza di lavorazioni su beni culturali.

• a verificare la continuità e la capacità organizzativa dell'operatore economico nello svolgimento di incarichi analoghi, rafforzando la garanzia di qualità delle prestazioni oggetto dell'affidamento.

c) Aver espletato, negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, servizi di ingegneria e di architettura relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie di cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo globale, per ogni classe e categoria, pari a 2 volte l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie come segue:

Categoria	ID Opere		Grado complessità <<G>>	Valore delle opere (€) <<V>>	Importo complessivo minimo per l'elenco dei servizi (€)	Corrispondenza	
	Cod.	Descrizione				L 143/49	Dm 18/11/71
EDILIZIA	E.22	Edifici e manufatti di interesse storico artistico	1,55	3.123.489,51	6.246.979,02	I/e	I/b
STRUTTURE	S.04	Strutture, Opere infrastrutturali puntuali	0,90	1.630.381,77	3.260.763,54	IX/b	III

d) Servizi "di punta" di ingegneria e architettura espletati negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, con le seguenti caratteristiche:

l'operatore economico deve aver eseguito, per ciascuna delle categorie e ID della successiva tabella, due servizi per lavori analoghi, per dimensione e caratteristiche tecniche, a quelli oggetto dell'affidamento, di importo complessivo, per ogni categoria e ID, almeno pari a 0,8 volte il valore della medesima.

In luogo dei due servizi, è possibile dimostrare il possesso del requisito anche mediante un unico servizio purché di importo almeno pari al minimo richiesto nella relativa categoria e ID.

Gli importi minimi dei lavori, per categoria e ID, sono riportati nella seguente tabella:

Categoria	ID Opere		Grado complessità <<G>>	Valore delle opere (€) <<V>>	Valore dei servizi di punta	Importo complessivo minimo per l'elenco dei servizi (€)	Corrispondenza	
	Cod.	Descrizione					L 143/49	Dm 18/11/71
EDILIZIA	E.22	Edifici e manufatti di interesse storico artistico	1,55	3.123.489,51	0,8	2.498.791,61	I/e	I/b
STRUTTURE	S.04	Strutture, Opere infrastrutturali puntuali	0,90	1.630.381,77	0,8	1.304.305,42	IX/b	III

Possono essere dichiarati solo servizi iniziati, ultimati ed approvati nel decennio antecedente la data di pubblicazione del bando, ovvero la parte di essi ultimata e approvata nello stesso periodo, per il caso di servizi iniziati in epoca precedente.

Non rileva la mancata realizzazione dei lavori progettati.

Il requisito può essere soddisfatto mediante servizio reso sia per Committente Pubblico che Privato

In caso di servizi prestati a favore di Pubblica Amministrazione o Enti Pubblici devono essere dimostrati mediante:

- originale o copia conforme del certificato rilasciato dall'Amministrazione/Ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;

In caso di servizi prestati a favore di Committente Privato, mediante:

- originale o copia conforme del certificato rilasciato dal Committente Privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione, ovvero tramite copia del contratto e delle fatture relative alla prestazione medesima.

In aggiunta all'esibizione di quanto sopra, l'operatore economico (*in fase di verifica sul possesso dei requisiti da parte dell'aggiudicatario*) dovrà allegare una distinta del servizio analogo contenente le seguenti precisazioni:

- individuazione del Committente, in termini di generalità e recapito;
- la descrizione del servizio e l'ubicazione;
- il periodo di svolgimento del servizio (mese/anno di inizio e mese/anno di fine);
- l'importo dei lavori: da estrapolare, quello riferito alla Categoria richiesta, se comprendente anche lavori riferiti a Categorie e Classi diverse e quello riferito agli ultimi 10 (dieci) anni, nel caso in cui l'attività fosse iniziata prima;
- l'operatore economico che ha svolto il servizio e, in caso di operatore economico in forma societaria, il professionista o i professionisti che hanno svolto effettivamente il servizio;
- la percentuale di incidenza della prestazione svolta dall'operatore economico offerente nel caso il lavoro sia stato oggetto di servizi svolti a suo tempo in forma aggregata con terzi diversi da quelli aggregati nella presente gara; solo tale percentuale è considerata ai fini del requisito.

Tra i servizi valutabili sono ricompresi:

- i. i servizi di ingegneria aventi ad oggetto le sole verifiche strutturali e sismiche sulle opere esistenti, in assenza di progettazione;
- ii. i servizi di progettazione consistenti nella redazione di varianti, sia in fase di gara sia nel corso dell'esecuzione, purché formalizzati in un elaborato sottoscritto dal progettista. La stazione appaltante attesta che la variante, redatta nel rispetto dell'articolo 120 del codice, sia stata formalmente verificata, validata ed approvata, indicando il relativo importo in misura necessariamente corrispondente alla somma degli importi incrementali, riferiti alle categorie di lavori aggiuntivi rispetto al progetto posto a base di gara;
- iii. i progetti vincitori in concorsi di progettazione, in quanto assimilabili al progetto di fattibilità tecnica ed economica;
- iv. i progetti premiati a seguito di concorso a due fasi e per i quali sia stata certificata la regolare esecuzione;
- v. gli studi di fattibilità effettuati, anche per opere pubbliche posti a base di gara per la finanza di progetto.
- vi. il DOCFAP di cui all'articolo 2 dell'Allegato 1.7.

Il concorrente che esegue la progettazione/il progettista indicato deve considerare e dichiarare ai fini della qualificazione uno/o più lavori (che possono comprendere sia una sola che più di una delle predette "Classificazioni" di cui alla tabella) per i quali ha svolto i servizi tecnici, fino al raggiungimento del requisito richiesto, con le seguenti precisazioni:

- i lavori devono avere la Classificazione con lo «ID-Opere» o «classe e categoria» pertinenti con quelli per i quali devono essere eseguite le prestazioni;
- ai fini della qualificazione, nell'ambito della stessa categoria, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare (non necessariamente di identica destinazione funzionale) sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare, come indicato nella tavola Z-1 allegata del d.m. 17 giugno 2016; si precisa altresì che le considerazioni di cui sopra, relative alla qualificazione nell'ambito della stessa categoria:
  - o sono sempre applicabili alle opere inquadrabili nelle attuali categorie "Edilizia";
  - o non sono automaticamente applicabili nell'ambito della categoria "Impianti" ove convivono destinazioni funzionali caratterizzate da diverse specificità ed è necessario che sussista una "omogeneità sostanziale" tra le pregresse prestazioni svolte dal concorrente e quelle oggetto di gara;

### **9.3 Indicazioni sui requisiti speciali nei raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, Geie.**

I soggetti di cui agli articoli 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) e 66, comma 1, lett. f) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia una sub-associazione, nelle forme di consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

#### **Requisiti di idoneità professionale**

##### *Lavori:*

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane, di cui al precedente art. 9.1 lett. a), nonché il requisito di idoneità professionale di cui al precedente art. 9.1 lett. b) (anagrafe antimafia), deve essere posseduto:

- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Si precisa che il requisito di idoneità di cui all'art. 9.1 lett. a), relativo all'iscrizione dell'impresa al registro istituito presso la competente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura negli specifici settori contemplati dall'art. 5 dell'All. II.18 al Codice, è riferibile alle imprese che assumono i lavori nelle categorie OG2 e OS2A, mentre per la categoria OS18A è sufficiente che l'iscrizione sia per attività pertinenti alla categoria in questione.

*Progettazione:*

In caso di sub raggruppamento temporaneo di professionisti, il requisito relativo all'iscrizione all'albo di cui al precedente art. 9.1, lett. c) nonché il requisito relativo all'iscrizione oppure avvenuta presentazione della domanda di iscrizione all'elenco speciale dei professionisti di cui al precedente art. 9.1 lett. d) deve essere posseduto da ogni soggetto raggruppato, che dovrà possedere, inoltre, i requisiti previsti dalle lettere da e) a j) dell'art. 9.1 in relazione alla propria natura giuridica.

I requisiti relativi al gruppo di lavoro devono essere posseduti dai singoli professionisti incaricati dello svolgimento delle relative prestazioni professionali.

**Requisiti di capacità economica-finanziaria e tecnico-organizzativa**

*Lavori:*

Il requisito relativo al possesso dell'attestazione SOA di cui al precedente art. 9.2 lett. a) deve essere posseduto dal raggruppamento temporaneo nel complesso; resta fermo che ciascun componente deve possedere i requisiti per la parte di prestazioni che si impegna ad eseguire.

*Progettazione:*

Nell'ipotesi di sub raggruppamento temporaneo di professionisti, il requisito del fatturato globale minimo di cui al precedente art. 9.2 lett. b) deve essere posseduto, nel complesso, dagli operatori economici appartenenti al sub raggruppamento, mentre il requisito alternativo relativo alla copertura assicurativa contro i rischi professionali di cui al punto 9.2 lettera bb) deve essere soddisfatto dal raggruppamento o dalla rete/GEIE nel complesso, secondo una delle opzioni di seguito indicate:

- somma dei massimali delle polizze dei singoli operatori del raggruppamento; in ogni caso, ciascun componente il raggruppamento deve possedere un massimale in misura proporzionalmente corrispondente all'importo dei servizi che esegue;
- unica polizza della mandataria per il massimale indicato, con copertura estesa a tutti gli operatori del raggruppamento.

Il requisito dei servizi analoghi di cui al precedente art. 9.2 lett. c), con riferimento ad ogni singola categoria e ID di lavorazioni, deve essere posseduto, nel complesso, dagli operatori economici appartenenti al sub raggruppamento.

Il requisito dei servizi di punta di cui al precedente art. 9.2, lett. d), con riferimento ad ogni singola categoria e ID di lavorazioni, deve essere posseduto da uno dei componenti il raggruppamento oppure da due diversi componenti del raggruppamento per un importo complessivo pari a quello richiesto nel singolo ID, ferma restando l'infrazionabilità del singolo servizio.

***9.4 Consorzi di cooperative, consorzi di imprese artigiane, consorzi stabili***

I soggetti di cui agli articoli 65, comma 2, lettera b), c) e d) e 66, comma 1, lett. g) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

I consorzi stabili di cui agli articoli 65, comma 1, lettera d), e 66, comma 1, lett. g) del Codice, eseguono i lavori e le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2, lettere b), c) e d) e 66, comma 1, lettera g), indicano in sede di offerta per quali consorziate il consorzio concorre. Quando la consorziata designata è, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, le consorziate per le quali concorre.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

### **Requisiti di idoneità professionale**

#### *Lavori:*

Per i soggetti di cui agli articoli 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane, di cui al precedente art. 9.1 lett. a), nonché il requisito di idoneità professionale di cui al precedente art. 9.1 lett. b) (anagrafe antimafia), deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

Si precisa che il requisito di idoneità di cui all'art. 9.1 lett. a), relativo all'iscrizione dell'impresa al registro istituito presso la competente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura negli specifici settori contemplati dall'art. 5 dell'All. II.18 al Codice, è riferibile alle imprese che assumono i lavori nelle categorie OG2 e OS2A, mentre per la categoria OS18A è sufficiente che l'iscrizione sia per attività pertinenti alla categoria in questione.

#### *Progettazione:*

Per i soggetti contemplati dall'art. 38, comma 1, dell'Allegato II.12 al Codice (consorzi stabili di società di professionisti, società di ingegneria e GEIE), richiamato nel precedente art. 9.1, lett. i), il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura, deve essere posseduto dal consorzio e dalle società consorziate indicate come esecutrici, mentre i requisiti di cui agli articoli 35 e 36 dell'All. II.12 al Codice devono essere posseduti dai consorziati o partecipanti ai GEIE.

Il requisito di cui al punto 9.1, lett. c), relativo all'iscrizione all'Albo è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto.

Il requisito relativo all'iscrizione nell'elenco speciale di cui al precedente art. 9.1, lett. d) deve essere posseduto dal Consorzio stabile e dai consorziati indicati come esecutori.

I requisiti relativi al gruppo di lavoro devono essere posseduti dai singoli professionisti incaricati dello svolgimento delle relative prestazioni professionali.

### **Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico organizzativi**

#### *Lavori:*

Ai sensi degli artt. 132 e 133 del Codice di Contratti, nonché dell'Allegato II.18 del Codice dei Contratti, i requisiti di capacità economica e finanziaria, nonché tecnica e professionale, in caso di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, di consorzi tra imprese artigiane e di consorzi stabili, di cui all'articolo 65, co.2, lett. b), c) e d) del Codice dei Contratti, devono essere posseduti direttamente dal consorzio, se esegue in proprio, e/o dalla/e singola/e impresa/e consorziata/e, eventualmente designata/e per l'esecuzione.

#### *Progettazione:*

Per i medesimi motivi, in caso di partecipazione di consorzi tra professionisti o tra società di professionisti di cui all'art. 66, comma 1, lett. g) del Codice, i requisiti di capacità economica e finanziaria, nonché tecnica e professionale, devono essere posseduti direttamente dal consorzio, se esegue in proprio, e/o dalla/e singola/e impresa/e consorziata/e, eventualmente designata/e per l'esecuzione delle prestazioni professionali.

## **10.AVVALIMENTO**

Trattandosi di appalto relativo al settore dei beni culturali, in quanto insiste su immobile sottoposto a tutela ai sensi della parte II del D.Lgs 42/2004, vige il divieto di avvalimento.

Per le medesime ragioni è esclusa la possibilità di ricorrere all'istituto di cui all'art. 68, comma 12, del Codice.

## **11.SUBAPPALTO**

Il concorrente indica i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle lavorazioni oggetto del contratto nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 119, comma 3 del Codice.

I contratti di subappalto devono essere stipulati, in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese. Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta una diversa soglia di affidamento delle prestazioni subappaltabili alle piccole e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

Come previsto nella Relazione illustrativa allegata alla Determina a contrarre, si precisa che è fatto divieto di subappalto a cascata per tutte le lavorazioni oggetto del contratto di appalto ricadenti in tutte le categorie, pur subappaltabili, in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto, dell'esigenza di rafforzare i controlli dei luoghi di lavoro, di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza sul lavoro e di garantire una maggiore tracciabilità delle responsabilità e una maggiore possibilità di controllo e gestione della catena di comando.

Per ciò che concerne le attività progettuali, in caso di subappalto di prestazione che richiede la predisposizione e la sottoscrizione di un elaborato specialistico, dovrà esserne fatta specifica ed espressa menzione nel DGUE e nella domanda di partecipazione, manifestando la volontà di subappaltare ad un professionista in possesso dei requisiti previsti, mentre il divieto di subappalto a cascata è motivato dall'esigenza di garantire l'unitarietà del progetto e la continuità dell'attività di progettazione e del coordinamento della sicurezza.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle lavorazioni e delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Il subappaltatore deve essere qualificato per le lavorazioni o prestazioni da eseguire ed essere iscritto o aver presentato domanda di iscrizione all'Anagrafe antimafia degli esecutori di cui all'art. 30, comma 6, del d.l. n. 189/2016, trattandosi di esecutore che interviene nella realizzazione dell'opera, ovvero, in caso di subappalto di prestazioni relative alla progettazione, essere iscritto oppure aver presentato domanda di iscrizione all'elenco speciale dei professionisti di cui all'art. 34 del decreto legge n.189/2016

Ai sensi dell'art. 5.2 dell'Accordo di Alta sorveglianza siglato il 21/07/2023, a pena di risoluzione del contratto con le modalità previste dal comma 3 del medesimo articolo, i subcontratti devono contenere le seguenti clausole:

a) «L'appaltatore ovvero l'impresa subcontraente si impegnano a dare comunicazione tempestiva all'ANAC e all'Autorità Giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali, dei dirigenti di impresa, anche riconducibili alla "filiera delle imprese". Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento potrà dare luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 c.p.»;

b) «Il soggetto che espleta la procedura, o l'appaltatore in caso di stipula di subcontratto, valutano l'attivazione della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c., quando nei confronti dei soggetti di cui all'art. 94, commi 3 e 4, d.lgs. 36/2023, dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto e dei soggetti di cui all'art. 20 del d.lgs. 231/2007 (titolare effettivo), sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto di cui all'art. 321 c.p. in relazione agli artt. 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 320 c.p., nonché per i delitti di cui agli artt. 319-quater, comma 2, 322, 322-bis, comma 2, 346-bis, comma 2, 353 e 353-bis c.p.».

Il contratto di subappalto deve, inoltre, contenere espressamente le clausole del Protocollo di Legalità (stipulato in data 26/07/2017 tra la Struttura di missione ex articolo 30 Legge n.229/2016, il Commissario straordinario del Governo ai sensi del D.p.r. 9 settembre 2016 e la Centrale unica di committenza Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa – Invitalia) riprodotte all'art. 48 del e Capitolato speciale d'appalto.

A carico del subappaltatore non devono sussistere i motivi di esclusione previsti dall'art. 8 del presente disciplinare.

Il subappaltatore è tenuto ad applicare il medesimo contratto collettivo di lavoro del contraente principale, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello applicato dall'appaltatore, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto oppure riguardino le lavorazioni relative alla categoria prevalente e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale.

Nei casi di cui all'articolo 11, comma 2-bis, del Codice, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, è tenuto ad applicare il contratto collettivo di lavoro individuato ai sensi del medesimo articolo 11, comma 2-bis, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative del contratto individuato ai sensi del predetto comma 2-bis.

Nei contratti di subappalto o nei subcontratti comunicati alla stazione appaltante ai sensi del comma 2 dell'art. 119 del Codice, è obbligatorio l'inserimento di clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni o lavorazioni oggetto del subappalto o del subcontratto, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 60 del Codice e in coerenza all'allegato II.2-bis.

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente articolo si rinvia alle disposizioni di cui all'art. 119 del Codice ed al Capitolato Speciale.

Trovano, inoltre, applicazione anche per il subappaltatore stesso le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (C.A.M.) adottati con Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 256 del 23 giugno 2022 e successivo Decreto correttivo 5 agosto 2024 del Ministero dell'ambiente e della sicurezza

energetica, i CAM relativi all'Acquisizione di sorgenti luminose per illuminazione pubblica, l'acquisizione di apparecchi per illuminazione pubblica, l'affidamento del servizio di progettazione di impianti per illuminazione pubblica" di cui al D.M. 27/09/2017 e i CAM concernenti "Servizio di gestione del verde pubblico e fornitura prodotti per la cura del verde". emanati con DM 10 marzo 2020 n. 63, come meglio precisato nella "Relazione CAM" allegata al PFTE.

Per ciò che concerne i lavori, la mancata espressione della volontà di ricorso al subappalto, per quelle categorie scorporabili a qualificazione obbligatoria non possedute dal partecipante in possesso di adeguata qualificazione SOA per la categoria prevalente, comporta l'esclusione dalla gara; egli dovrà pertanto indicare, nella "Domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative" - le lavorazioni appartenenti alle categorie scorporabili a qualificazione obbligatoria e la quota percentuale delle stesse per le quali, non essendo in possesso della corrispondente qualificazione, intende ricorrere al subappalto necessario o qualificante.

Lavorazioni	Categ.	Class.	IMPORTO	%	Indicazioni speciali ai fini della gara	
Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela	OG2	V	3.927.622,65 €	82,62	Prevalente	Subappaltabile al 50%
Superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili di interesse storico, artistico, archeologico ed etnoantropologico	OS2A	II	449.893,69 €	9,46	Scorporabile	Subappaltabile al 100%
Componenti strutturali in acciaio	OS18A	II	376.354,94 €	7,92	Scorporabile	Subappaltabile al 100%
TOTALE			4'753'871,28 €	100		

## 12.REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore) sopra indicati, oppure di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

Fermo restando quanto previsto dall'art. 7 sui requisiti generali e cause di esclusione, si applica l'art. 27 del d.lgs. n. 81/2008; pertanto, l'operatore economico, ai fini dell'esecuzione del contratto, deve essere in possesso della cd. "patente a punti" o documento equivalente ai sensi del citato articolo, ove non in possesso dell'attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III, di cui all'art. 100 comma 4 del Codice

Trovano applicazione le disposizioni dell'Ordinanza n. 216 del 27 dicembre 2024 "Disciplina delle misure in favore del controllo, della sicurezza e dell'innovazione nei cantieri, ai sensi dell'art. 35 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria colpiti dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016".

Ai sensi dell'Allegato II.3, gli operatori economici tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, producono, **a pena di esclusione**, al momento della presentazione della domanda di

partecipazione o dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del comma 2 del citato articolo 46, ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo articolo 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

### **13.GARANZIA PROVVISORIA**

In ragione della tipologia e della complessità della procedura di appalto nonché dell'importo significativo, è richiesta la garanzia provvisoria di cui all'art. 53 del D.Lgs. 36/2023, il cui ammontare è pari all'uno per cento dell'importo a base di gara per i lavori (€ 47.538,71) costituita in data certa anteriore al termine di presentazione delle offerte, resa a favore del Committente e sottoscritta da un soggetto legittimato a rilasciare la garanzia e ad impegnare il concorrente.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione.

La cauzione è costituita mediante accredito, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici, presso il conto intestato al Comune di Fermo, via Mazzini 2 - Codice fiscale e partita iva 00334990447 , codice Iban IT79D0615069450T20010000199.

La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie, seguendo le indicazioni fornite nella Comunicazione congiunta della Banca D'Italia, dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni e dell'Autorità Nazionale Anticorruzione pubblicata il 18 luglio 2025 e consultabile al seguente link:

<https://www.anticorruzione.it/-/news.garanzie.finanziarie.18.07.2025>.

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

L'operatore economico può, alternativamente:

- presentare una garanzia fideiussoria gestita in tutte le fasi mediante ricorso ad una piattaforma, operante con tecnologie basate su registri distribuiti o su registri elettronici, conforme alle caratteristiche stabilite dall'AgID;
- presentare una garanzia fideiussoria verificabile telematicamente presso l'emittente;

indicando nella domanda le modalità di verifica messe a disposizione dall'emittente medesimo.

La fideiussione deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c), d) del Codice, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- d) avere validità per 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- e) prevedere espressamente:
  - 1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;
  - 2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
  - 3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
- f) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'articolo 106, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 90 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

#### **14. SOPRALLUOGO**

Il sopralluogo presso le aree e gli immobili oggetto dell'intervento è obbligatorio. Il sopralluogo è ritenuto indispensabile al fine di consentire agli operatori economici di acquisire una puntuale conoscenza dello stato dei luoghi, delle condizioni logistiche del cantiere, delle condizioni strutturali, nonché di tutti gli elementi che possono influire sulla corretta formulazione dell'offerta tecnica ed economica.

La mancata effettuazione del sopralluogo determina l'inammissibilità dell'offerta.

Il sopralluogo è effettuato accedendo di persona nelle aree oggetto di sopralluogo, presso l'immobile oggetto dei lavori "Auditorium San Martino" sito in Via Leopardi 2B del Comune di Fermo.

Il sopralluogo può essere effettuato nei giorni concordati con il RUP/Struttura di Supporto al RUP. La richiesta di sopralluogo deve essere inoltrata obbligatoriamente ad entrambi i seguenti indirizzi:

PEC : sportellourbanistica@pec.comune.fermo.it

Mail : Giacomo.torresi@comune.fermo.it

e deve riportare i seguenti dati dell'operatore economico: nominativo del concorrente; recapito telefonico; recapito indirizzo e-mail; nominativo e qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo.

La suddetta richiesta dovrà essere inviata entro i 4 giorni precedenti il giorno di scadenza per il termine di presentazione dei chiarimenti.

Data, ora e luogo del sopralluogo sono comunicati ai concorrenti con almeno 2 giorni di anticipo.

Il sopralluogo è effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto in possesso del documento di identità e apposita delega munita di copia del documento di identità del delegante. Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti.

La stazione appaltante rilascia attestazione di avvenuto sopralluogo.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di imprese di rete, in relazione al regime della solidarietà di cui all'art. 68, comma 9 del Codice, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega del mandatario/capofila.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, aggregazione di imprese di rete non ancora costituita in RTI, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega di tutti detti operatori. In alternativa l'operatore raggruppando/aggregando/consorziando può effettuare il sopralluogo singolarmente.

In caso di consorzio di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice il sopralluogo è effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

La mancata allegazione dell'attestazione di avvenuto sopralluogo è sanabile mediante soccorso istruttorio ex art. 101 del Codice.

## **15. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC**

Non è dovuto il contributo in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione. Si rimanda al Comunicato del Presidente dell'Autorità dell'11 ottobre 2017 recante "Esonero del pagamento del contributo in favore dell'Autorità per l'affidamento dei lavori, servizi e forniture espletati nell'ambito della ricostruzione, pubblica e privata, a seguito degli eventi sismici del 2016 e del 2017 – Istruzioni operative", e successive modifiche ed integrazioni.

## **16. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA**

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta e la documentazione devono essere sottoscritte con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005.

L'offerta deve pervenire entro e non oltre le ore **18:00** del giorno **29/04/2026** a pena di irricevibilità. La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma. Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al paragrafo 1.1.

Ogni operatore economico per la presentazione dell'offerta ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 15 MB per ciascun singolo file da inviare e di cui è composta l'offerta, nonché di massimo 50 MB per ciascuna busta digitale (il sistema prevede di regola una sola busta digitale amministrativa, e, quando prevista, una busta digitale tecnica e una busta digitale economica), dimensioni oltre le quale non è garantito l'upload dei documenti. È in ogni caso responsabilità dei concorrenti far pervenire all'USR Marche Sisma 2016, tempestivamente, tutti i documenti e le informazioni richieste per la partecipazione alla gara.

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare.

### **16.1 Regole per la presentazione dell'offerta**

L'OFFERTA" è composta da:

A – Documentazione amministrativa;

B – Offerta tecnica;

C – Offerta economica, distinta tra offerta economica lavori e offerta economica servizi tecnici di progettazione.

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa, inoltre, che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorti, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

La domanda di partecipazione, le dichiarazioni integrative e i modelli per le offerte economiche sono redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione nella Piattaforma.

Tutta la documentazione da produrre mediante inserimento nel Fascicolo virtuale deve essere in lingua italiana.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica il soccorso istruttorio.

L'offerta vincola il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura delle offerte, l'operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, una richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede alla stazione appaltante di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale. Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

## **17. SOCCORSO ISTRUTTORIO**

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;

- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine di 5 giorni affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine **di 5 giorni**. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

## **18. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**

L'operatore economico utilizza la Piattaforma per compilare o allegare la seguente documentazione:

- a) Documento di gara unico europeo su supporto informatico (DGUE);
- b) Domanda di partecipazione e dichiarazione integrativa (Mod 01);
- c) Dichiarazione integrativa progettisti (Mod 02);
- d) Dichiarazione impegno RTI (Mod 03);
- e) Consenso trattamento dati FVOE (Mod 04);
- f) Dichiarazione di assenza di conflitti di interessi o.e. (Mod. 05);
- g) Dichiarazione titolare effettivo (Mod. 06);
- h) Eventuale procura;
- i) Garanzia provvisoria;
- j) Protocollo di legalità sottoscritto per accettazione (All. 1);
- k) Patto di integrità sottoscritto per accettazione (All. 2);
- l) Attestazione sopralluogo.

### **A) Domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative**

La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello messo a disposizione.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3 del medesimo articolo.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 4, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara:

**1. Dichiarazioni sui soggetti di cui all'art. 94 commi 3 e 4 del codice**

- i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 94, commi 3 e 4 del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;

**2. Dichiarazioni in caso di partecipazione in forma associata o consortile:**

*(Per tutti i consorzi, i raggruppamenti temporanei e i GEIE, già costituiti e costituendi)*

- le parti/percentuali delle prestazioni oggetto della gara che saranno eseguite dagli operatori economici indicati.

*(In caso di Consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) e 66 comma 1 lett. g) del Codice- i consorzi stabili qualora non concorrano in proprio)*

- che il Consorzio concorre con le Consorziare esecutrici indicate;
- di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorzio esecutore di un consorzio);

*o, in alternativa,*

- di partecipare in più di una forma, inserendo nel FVOE idonea documentazione atta a dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;
- di non partecipare a più di un consorzio stabile.

*(Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di cui all'articolo 65, comma 2 lett. f) e 66 comma 1 lett. f) del Codice o GEIE non ancora costituiti):*

- di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a conferire mandato speciale con rappresentanza alla mandataria/capogruppo;
- di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate.

*(Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica)*

- le imprese per le quali concorre;
- le parti/percentuali delle prestazioni oggetto della gara che saranno eseguite dagli operatori economici indicati;
- che l'aggregazione di imprese di rete è iscritta al Registro delle Imprese di oppure è iscritta al Registro delle commissioni provinciali per l'artigianato.

*(in caso di Rete costituenda):*

- che in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza alla capogruppo;
- di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei.

### **3. Dichiarazioni sul possesso dei requisiti generali e speciali:**

- il possesso dei requisiti generali e speciali;
- (in caso di subappalto qualificante solo per i concorrenti esecutori dei lavori): dichiarazione di volere subappaltare, a fini qualificatori, la percentuale indicata delle categorie di lavori a operatore economico in possesso dei requisiti di qualificazione.

### **4. Dichiarazioni in caso di adozione di misure di self-cleaning:**

- Di inserire nel FVOE la relazione che illustra le misure di self cleaning adottate in relazione alle cause di esclusione verificate prima della presentazione della presente domanda e indica nel DGUE, il riferimento al documento caricato nel FVOE;  
*(in alternativa)*
- dichiara che è stato impossibilitato ad adottare misure di self cleaning per i motivi esposti e si impegna ad adottare misure idonee e a comunicare le stesse tempestivamente e comunque prima dell'aggiudicazione.

**5. Dichiarazioni in caso di sottoposizione a concordato preventivo con continuità aziendale:**

- gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato;
- gli estremi del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare;  
*(solo in caso di raggruppamento)*
- che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019
- di allegare la relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto

**6. Dichiarazioni in caso di sottoposizione a sequestro/confisca:**

- gli estremi del provvedimento (Sottoposizione a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 240-bis del codice penale o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e affidamento a custode o amministratore giudiziario o finanziario).

**7. Dichiarazioni di impegno al subappalto a PMI**

- di impegnarsi, in caso di ricorso al subappalto, a subappaltare alle piccole e medie imprese una quota non inferiore al 20% delle prestazioni che intende subappaltare;  
*(oppure)*
- di impegnarsi, in caso di ricorso al subappalto, di subappaltare alle piccole e medie imprese una quota non inferiore al .....% (indicare una percentuale inferiore al 20%) delle prestazioni che intende subappaltare per le seguenti motivazioni  
.....  
..... (motivare con riferimento all'oggetto, alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento).

**8. Dichiarazioni integrative:**

- di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorzio esecutore di un consorzio);  
*(in alternativa)*
- di partecipare in più di una forma, allegando la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

- di non essere stato destinatario di un provvedimento di decadenza dal beneficio erogato per aver reso falsa dichiarazione ai sensi del comma 1 bis dell'art. 75 del d.P.R. n. 455/2000;
- *(Solo per imprese esecutrici dei lavori)* di essere iscritto all'Anagrafe antimafia degli esecutori di cui all'art. 30 del d.l. n. 189/2016 e ss.mm.ii., precisandone gli estremi;  
*(in alternativa)*
- di avere presentato domanda di iscrizione all'Anagrafe antimafia degli esecutori di cui all'art. 30 del d.l. n. 189/2016, precisandone gli estremi;
- *(per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia):* l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- *(per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia)* il domicilio fiscale ..., il codice fiscale ..., la partita IVA ..., l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 90 del Codice;
- che i dati e documenti relativi ai requisiti speciali di partecipazione di cui agli articoli 100 e 103 del Codice dei contratti contenuti nel Fascicolo virtuale dell'operatore economico.

***Dichiarazioni relative all'offerta, alla documentazione di gara ed all'oggetto dell'appalto:***

- che l'offerta economica presentata è remunerativa giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
  - delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i lavori;
  - di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sui lavori, sia sulla determinazione della propria offerta;
- di avere direttamente o con delega a personale dipendente esaminato tutti gli elaborati progettuali del Progetto di fattibilità tecnico economica;
- di avere preso conoscenza delle condizioni locali e della viabilità di accesso e di aver effettuato il sopralluogo prescritto dal disciplinare di gara;
- il sito internet presso il quale è possibile verificare la garanzia fideiussoria.

***Dichiarazioni relative al CCNL ed alla disponibilità di mano d'opera, mezzi e attrezzature (solo per imprese esecutrici dei lavori):***

- di applicare il CCNL indicato dalla stazione appaltante o altro CCNL equivalente, con l'indicazione del relativo codice alfanumerico unico CNEL;
- (in alternativa)*
- di applicare al personale impegnato nell'esecuzione del contratto il CCNL (indicato identificato dal codice alfanumerico unico), ma di impegnarsi ad applicare il contratto collettivo nazionale e territoriale indicato nel bando di gara nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto per tutta la sua durata;

*(in alternativa)*

di applicare al personale impegnato nell'esecuzione del contratto il CCNL che garantisce le stesse tutele economico e normative rispetto a quello indicato nel bando di gara, come evidenziato nella dichiarazione di equivalenza allegata all'offerta tecnica, redatta in conformità a quanto disposto dall'art. 11 del Codice dei contratti e dal relativo allegato I.01, assicurando l'applicazione delle medesime tutele economiche e normative garantite ai propri dipendenti ai lavoratori delle imprese che operano in subappalto;

- di aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori;
- di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto e di garantire che, entro la data della stipulazione del contratto, o dell'inizio dei lavori in caso di affidamento anticipato, avrà la disponibilità del personale, dei mezzi e delle attrezzature in numero e con i requisiti minimi richiesti dal Capitolato speciale di appalto;
- (personale di cantiere) di impegnarsi a presentare idonea documentazione attestante la formazione del personale impiegato con compiti di coordinamento (caposquadra, capocantiere ecc.), quale ad es. curriculum, diplomi, attestati, da cui risulti che il personale ha partecipato ad attività formative inerenti le procedure e tecniche per la riduzione degli impatti ambientali del cantiere con particolare riguardo alla gestione degli scarichi, dei rifiuti e delle polveri, oppure attestante la formazione specifica del personale a cura di un docente esperto in gestione ambientale del cantiere, svolta in occasione dei lavori, come richiesto dal cap. 3.1.1. dei CAM approvati con d.m. 23 giugno 2022 n. 256 [verificare se si applichi altro CAM o altro decreto];
- (macchine operatrici) di impegnarsi a impiegare macchine operatrici di fase III A, a decorrere da gennaio 2024, di fase IV, a decorrere da gennaio 2026, di fase V, a decorrere da gennaio 2028, presentando al direttore dei lavori, entro 60 giorni dalla stipula del contratto, i manuali d'uso e manutenzione ovvero i libretti di immatricolazione quando disponibili, delle macchine utilizzate in cantiere per la verifica della Fase di appartenenza, come richiesto dal cap. 3.1.2. dei CAM approvati con d.m. 23 giugno 2022 n. 256 [verificare se si applichi altro CAM o altro decreto].

***Dichiarazioni relative agli obblighi di legalità, trasparenza e conflitto di interessi:***

- di accettare il Protocollo quadro di legalità sottoscritto in data 26/07/2017 dal Commissario straordinario del Governo, dalla Struttura di Missione e dalla Centrale Unica di Committenza INVITALIA Spa (ex art. 1, comma 17 della l. 190/2012) allegato alla documentazione di gara;
- di accettare le clausole di cui all'articolo 5 del vigente "Accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica post sisma", di cui all'articolo 15.5 del disciplinare;
- di accettare i controlli previsti da "Accordo di Alta Sorveglianza" sottoscritto in data 21/07/2023 tra il Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, il Commissario straordinario del Governo, i Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche, Umbria e l'Amministratore delegato di Invitalia e sostitutivo di quello siglato il 02/02/2021, al

fine di consentire alla medesima Autorità la verifica preventiva della legittimità degli atti di affidamento e di esecuzione della presente procedura;

- di essere edotto e di accettare gli obblighi derivanti dal Patto di integrità della Regione Marche, di cui allo schema allegato al PIAO 2025-2027 approvato dalla Regione Marche con DGR n. 90/2025;
- di essere edotto e di accettare gli obblighi derivanti dal Codice di comportamento dei dipendenti di cui alla DGR Marche n. 64 del 27 gennaio 2014 ([DGR n. 64 del 27 gennaio 2014 - Codice di comportamento dei dipendenti e dei dirigenti della Giunta regionale](#)) e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
- di impegnarsi ad osservare le disposizioni di cui all'Ordinanza n. 216 del 27 dicembre 2024 "Disciplina delle misure in favore del controllo, della sicurezza e dell'innovazione nei cantieri, ai sensi dell'art. 35 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria colpiti dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016" e, in particolare, alla disciplina del cd. badge di cantiere digitale;
- di non versare in alcuna ipotesi di conflitto di interessi come risultante dalla dichiarazione resa mediante l'Allegato Modello n. 03;

#### ***Dichiarazioni relative agli obblighi di tracciabilità***

- di rispettare le disposizioni contenute nella legge 6 novembre 2012, n. 190, in materia di prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione nonché gli obblighi di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, le cui disposizioni sono vincolanti per tutti i concessionari di finanziamenti pubblici, anche europei, a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubbliche;
- di essere a conoscenza degli obblighi a proprio carico disposti dalla legge n. 136/2010 e di prendere atto che il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, oltre alle sanzioni specifiche, comporta la nullità assoluta del contratto, nonché l'esercizio da parte della Stazione Appaltante della facoltà risolutiva espressa da attivarsi in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane SpA;
- a tal fine, indica gli estremi identificativi dei conti correnti "dedicati" ai pagamenti delle prestazioni rese a favore della stazione appaltante e le generalità persone delegate ad operare sui conti indicati;
- che qualora nel corso del rapporto contrattuale si dovessero registrare modifiche rispetto ai dati di cui sopra, si impegna a darne comunicazione alla Prefettura, entro 7 giorni;
- di assumere l'impegno a depositare presso la Stazione appaltante i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura, nonché i contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'esecuzione dell'appalto ai fini della verifica da parte dei soggetti indicati dell'assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

#### ***Dichiarazioni relative al trattamento dei dati personali, accesso agli atti e domicilio digitale***

- di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del Regolamento UE 2016/679, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento;
- di essere consapevole che, nei casi di cui all'articolo 36, commi 1 e 2, del codice, l'offerta presentata sarà resa disponibile mediante accesso diretto alla piattaforma;
- di autorizzare qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara;

*(oppure)*

- di non autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;
- di autorizzare la Stazione Appaltante a trasmettere ogni comunicazione ai sensi dell'articolo 29 del Codice dei Contratti tramite le piattaforme dell'ecosistema nazionale di cui all'articolo 22 del predetto Codice e, per quanto non previsto dalle predette piattaforme, mediante l'utilizzo del domicilio digitale;
- il proprio domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del d.lgs. n. 82/2005;
- [per gli operatori economici transfrontalieri] indica il domicilio fiscale e l'indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS e, per le comunicazioni che avvengono a Sistema così come precisato dal presente Disciplinare, elegge domicilio nell'apposita area del Sistema ad esso riservata.
- [in alternativa, nel caso in cui l'operatore economico non sia presente nei predetti indici]: di non essere presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del D.lgs. n. 82/05, e, pertanto, elegge domicilio digitale per tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura nell'apposita area del Sistema ad esso riservata.

#### ***Dichiarazioni relative all'utilizzo della Piattaforma***

- di esonerare la Stazione Appaltante ed il Gestore della Piattaforma da ogni responsabilità relativa a qualsivoglia malfunzionamento o difetto relativo ai servizi di connettività necessari a raggiungere, attraverso la rete pubblica di telecomunicazioni, la Piattaforma medesima;
- di manlevare e tenere indenne la Stazione Appaltante ed il Gestore della Piattaforma, risarcendo qualunque pregiudizio, danno, costo e onere di qualsiasi natura, ivi comprese le eventuali spese legali, che dovessero essere sofferte da questi ultimi e/o da terzi, a causa di violazioni delle regole contenute nel presente disciplinare, dei relativi allegati, di un utilizzo scorretto o improprio della Piattaforma o dalla violazione della normativa vigente;

#### ***Dichiarazioni specifiche (solo per imprese esecutrici dei lavori)***

- di garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore) indicati, oppure di un altro contratto che

garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto

- di essere in possesso, ai fini dell'esecuzione del contratto della cd. "patente a punti" o documento equivalente ai sensi dell'art. 27 del d.lgs. n. 81/2008, ove non in possesso dell'attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III, di cui all'art. 100 comma 4 del Codice;
- di impegnarsi a sottoscrivere la dichiarazione di conformità agli standard sociali minimi di cui all'allegato I al decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 6 giugno 2012;

***Dichiarazioni da rendere a cura degli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'articolo 372 del d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14:***

*(per gli operatori economici NON ancora ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale):*

- gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare;

*(In alternativa per gli o.e. che abbiano presentato domanda di ammissione):*

- che la domanda di concordato preventivo è stata depositata in data \_\_\_\_\_ e si è in attesa del decreto di ammissione, nonché, in caso di partecipazione in R.T., di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'art. 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019;
- di non partecipare alla gara quale mandataria del raggruppamento e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'art. 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019.

*(in caso di RTI):*

- che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019.

**La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:**

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
  - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;

- b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
  - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulta l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

La domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative è redatta non in bollo (cfr. Agenzia delle Entrate, circolare n.22/E del 28.07.2023).

## **DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 del DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, n. 14**

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

### **DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI**

#### **Per i raggruppamenti temporanei già costituiti**

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti della prestazione nonché la quota percentuale, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

#### **Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti**

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione delle parti della prestazione nonché la quota percentuale, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

**Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti**

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
  - a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
  - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
  - c. le parti della prestazione nonché la quota percentuale, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

**Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica**

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- le parti della prestazione nonché la quota percentuale, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

**Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- le parti della prestazione nonché la quota percentuale, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

**Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo**

- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:**
  - copia del contratto di rete
  - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
  - le parti della prestazione nonché la quota percentuale, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:**
  - copia del contratto di rete
  - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
    - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

- b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
- c. le parti della prestazione nonché la quota percentuale, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

## **B) DICHIARAZIONI INTEGRATIVE PROGETTISTI**

Il soggetto incaricato dello svolgimento della progettazione e del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dovrà indicare le modalità di partecipazione in relazione al prescelto modello organizzativo di cui all'art. 7.1 del presente Disciplinare di gara e dichiarare:

- di essere iscritti all'elenco speciale dei professionisti di cui all'art. 34 del d.l. n. 189/2016 (oppure) di avere presentato domanda di iscrizione all'elenco speciale dei professionisti di cui all'art. 34 del citato d.l. n.189/2016;
- di avere direttamente o con delega a personale dipendente esaminato tutti gli elaborati progettuali del Progetto di fattibilità tecnico economica;
- di accettare, senza alcuna riserva, gli elaborati progettuali del Progetto di fattibilità tecnico economica
- la composizione del gruppo di lavoro e le percentuali in caso di sub raggruppamento temporaneo;
- il soggetto incaricato della integrazione delle prestazioni specialistiche;
- (solo in caso di raggruppamento temporaneo) il giovane professionista laureato, abilitato da meno 5 anni all'esercizio della professione.

### **I progettisti indicati estranei alla compagine del concorrente non costituiti in sub raggruppamento temporaneo dovranno inoltre dichiarare:**

#### ***1. Dichiarazioni sui soggetti di cui all'art. 94 commi 3 e 4 del codice***

- dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 94, commi 3 e 4 del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;

#### ***2. Dichiarazioni sul possesso dei requisiti generali e speciali:***

- il possesso dei requisiti generali e speciali;

#### ***3. Dichiarazioni in caso di adozione di misure di self-cleaning:***

- Di inserire nel FVOE la relazione che illustra le misure di self cleaning adottate in relazione alle cause di esclusione verificate prima della presentazione della presente domanda e indica nel DGUE, il riferimento al documento caricato nel FVOE;  
(in alternativa)
- dichiara che è stato impossibilitato ad adottare misure di self cleaning per i motivi esposti e si impegna ad adottare misure idonee e a comunicare le stesse tempestivamente e comunque prima dell'aggiudicazione.

**4. Dichiarazioni in caso di sottoposizione a concordato preventivo con continuità aziendale:**

- gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato;
- gli estremi del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare;

**5. Dichiarazioni in caso di sottoposizione a sequestro/confisca:**

- gli estremi del provvedimento (Sottoposizione a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 240-bis del codice penale o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e affidamento a custode o amministratore giudiziario o finanziario).

**6. Dichiarazioni integrative:**

- di non essere stato destinatario di un provvedimento di decadenza dal beneficio erogato per aver reso falsa dichiarazione ai sensi del comma 1 bis dell'art. 75 del d.P.R. n. 455/2000;
- (per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia): l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- (per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia) il domicilio fiscale ..., il codice fiscale ..., la partita IVA ..., l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 90 del Codice;
- che i dati e documenti relativi ai requisiti speciali di partecipazione di cui agli articoli 100 e 103 del Codice dei contratti contenuti nel Fascicolo virtuale dell'operatore economico.

**Dichiarazioni relative all'offerta, alla documentazione di gara ed all'oggetto dell'appalto:**

- che l'offerta economica presentata dal concorrente è remunerativa giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
  - o delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi;
  - o di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sui lavori, sia sulla determinazione dell'offerta presentata per proprio conto dal concorrente;

**Dichiarazioni relative agli obblighi di legalità, trasparenza e conflitto di interessi:**

- di accettare il Protocollo quadro di legalità sottoscritto in data 26/07/2017 dal Commissario straordinario del Governo, dalla Struttura di Missione e dalla Centrale Unica di Committenza INVITALIA Spa (ex art. 1, comma 17 della l. 190/2012) allegato alla documentazione di gara;

- di accettare le clausole di cui all'articolo 5 del vigente "Accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica post sisma", di cui all'articolo 15.5 del disciplinare;
- di accettare i controlli previsti da "Accordo di Alta Sorveglianza" sottoscritto in data 21/07/2023 tra il Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, il Commissario straordinario del Governo, i Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche, Umbria e l'Amministratore delegato di Invitalia e sostitutivo di quello siglato il 02/02/2021, al fine di consentire alla medesima Autorità la verifica preventiva della legittimità degli atti di affidamento e di esecuzione della presente procedura;
- di essere edotto e di accettare gli obblighi derivanti dal Patto di integrità della Regione Marche, di cui allo schema allegato al PIAO 2025-2027 approvato dalla Regione Marche con DGR n. 90/2025;
- di essere edotto e di accettare gli obblighi derivanti dal Codice di comportamento dei dipendenti di cui alla DGR Marche n. 64 del 27 gennaio 2014 (DGR n. 64 del 27 gennaio 2014 - Codice di comportamento dei dipendenti e dei dirigenti della Giunta regionale) e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
- di impegnarsi ad osservare le disposizioni di cui all'Ordinanza n. 216 del 27 dicembre 2024 "Disciplina delle misure in favore del controllo, della sicurezza e dell'innovazione nei cantieri, ai sensi dell'art. 35 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria colpiti dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016" e, in particolare, alla disciplina del cd. badge di cantiere digitale;
- di non versare in alcuna ipotesi di conflitto di interessi come risultante dalla dichiarazione resa mediante l'Allegato Modello n. 3;

***Dichiarazioni relative agli obblighi di tracciabilità***

- di rispettare le disposizioni contenute nella legge 6 novembre 2012, n. 190, in materia di prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione nonché gli obblighi di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, le cui disposizioni sono vincolanti per tutti i concessionari di finanziamenti pubblici, anche europei, a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubbliche;
- di essere a conoscenza degli obblighi a proprio carico disposti dalla legge n. 136/2010 e di prendere atto che il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, oltre alle sanzioni specifiche, comporta la nullità assoluta del contratto, nonché l'esercizio da parte della Stazione Appaltante della facoltà risolutiva espressa da attivarsi in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane SpA;
- a tal fine, indica gli estremi identificativi dei conti correnti "dedicati" ai pagamenti delle prestazioni rese a favore della stazione appaltante e le generalità persone delegate ad operare sui conti indicati:.....
- che qualora nel corso del rapporto contrattuale si dovessero registrare modifiche rispetto ai dati di cui sopra, si impegna a darne comunicazione alla Prefettura, entro 7 giorni;

- di assumere l'impegno a depositare presso la Stazione appaltante i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura, nonché i contratti sottoscritti con i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'esecuzione dell'appalto ai fini della verifica da parte dei soggetti indicati dell'assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

***Dichiarazioni relative al trattamento dei dati personali, accesso agli atti e domicilio digitale***

- di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del Regolamento UE 2016/679, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento;

- di essere consapevole che, nei casi di cui all'articolo 36, commi 1 e 2, del codice, l'offerta presentata sarà resa disponibile mediante accesso diretto alla piattaforma;

- di autorizzare qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara;

(oppure)

- di non autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;

- di autorizzare la Stazione Appaltante a trasmettere ogni comunicazione ai sensi dell'articolo 29 del Codice dei Contratti tramite le piattaforme dell'ecosistema nazionale di cui all'articolo 22 del predetto Codice e, per quanto non previsto dalle predette piattaforme, mediante l'utilizzo del domicilio digitale;

- il proprio domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del d.lgs. n. 82/2005;

- [per gli operatori economici transfrontalieri] indica il domicilio fiscale e l'indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS e, per le comunicazioni che avvengono a Sistema così come precisato dal presente Disciplinare, elegge domicilio nell'apposita area del Sistema ad esso riservata.

- [in alternativa, nel caso in cui l'operatore economico non sia presente nei predetti indici]: di non essere presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del D.lgs. n. 82/05, e, pertanto, elegge domicilio digitale per tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura nell'apposita area del Sistema ad esso riservata.

***Dichiarazioni da rendere a cura degli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'articolo 372 del d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14:***

(per gli operatori economici NON ancora ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale):

- gli estremi del provvedimento di ammissione al concorsuato e dei provvedimenti di autorizzazione a partecipare alle gare;

(In alternativa per gli o.e. che abbiano presentato domanda di ammissione):

- che la domanda di concordato preventivo è stata depositata in data \_\_\_\_\_ e si è in attesa del decreto di ammissione, nonché, in caso di partecipazione in R.T., di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'art. 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019;

**Le dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005, negli stessi termini e con le modalità sopra previste per la domanda di partecipazione.**

### **C) DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO SU SUPPORTO INFORMATICO**

Il concorrente e l'eventuale progettista indicato, quest'ultimo relativamente alle parti concernenti il possesso dei requisiti generali e speciali, compilano il DGUE elettronico, in formato .xml messo a disposizione dalla Stazione Appaltante, aggiornato alla nuova normativa (All.2 "request.xml"), secondo quanto di seguito indicato e tenendo conto descritto nelle indicazioni messe a disposizione dal gestore della piattaforma disponibili al seguente link [https://doc-eprocurement.maggiolicloud.it/documenti/Appalti/pdf/integrazione\\_m-dgue.pdf](https://doc-eprocurement.maggiolicloud.it/documenti/Appalti/pdf/integrazione_m-dgue.pdf), nonché in conformità alle indicazioni fornite dal Comunicato MIT prot. n. 6212 del 30/06/2023 relativo alle Linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di Gara unico Europeo (DGUE) approvato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016.

In particolare, il concorrente e il progettista indicato dovranno produrre la "Response.xml" del DGUE, nelle seguenti modalità:

- 1) Accedere al portale con le proprie credenziali;
- 2) Accedere al file "Request.xml" (richiesta di DGUE) precompilato dalla stazione appaltante;
- 3) Compilare i campi pertinenti con i dati richiesti;
- 4) Terminata la compilazione dei dati, cliccare su "Esportare" per generare il file "Response.xml" e salvarlo sul PC;
- 5) Sottoscrivere la "Response.xml" del DGUE con firma digitale del legale rappresentante dell'impresa o da altro soggetto individuato al precedente paragrafo 15.1, conservando il formato.xml (ad es. con la firma CADES - estensione .p7m);
- 6) Il file "Response.xml" (.p7m) dovrà essere ricaricato nella sezione documentazione da re-inviare unitamente alla documentazione amministrativa richiesta dalla stazione appaltante.

Il concorrente dovrà caricare, seguendo le sopracitate indicazioni, il DGUE elettronico compilato in duplice formato .xml e .pdf nella Documentazione amministrativa.

Se si dovessero riscontrare problemi è possibile compilare il DGUE in formato elettronico fuori piattaforma utilizzando il seguente portale: <https://dgue.maggiolicloud.it>

In quest'ultimo caso scegliere le opzioni: "Sono un operatore economico", "Compilare un nuovo DGUE Response...", caricare il file DGUE XML Request fornito dalla Stazione Appaltante e presente nella documentazione di gara, procedendo quindi con la compilazione delle varie sezioni, fino all'export del file XML.

Il DGUE è presentato:

- dal singolo operatore economico e compilato in tutte le Sezioni pertinenti;

- da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE e compilato in tutte le Sezioni pertinenti;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate se non partecipa l'intera rete e compilato in tutte le Sezioni pertinenti;
- dai consorzi fra cooperative, dai consorzi tra imprese artigiane e dai consorzi stabili e compilato in tutte le Sezioni pertinenti;
- dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre e compilato, nelle parti pertinenti relative a: Parte II, Sezioni A, B; Parte III, Sezioni A, B, C e D; Parte IV, Sezioni A, B e C; Parte VI;
- dal progettista indicato.

Il DGUE dovrà essere compilato nelle parti pertinenti secondo quanto di seguito indicato:

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura.

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Nella Parte II, lettera A, dovrà essere indicata la forma giuridica di partecipazione alla gara tra quelle previste all'art. 65 e all'art. 66 del Codice, così come indicata nell'ambito della domanda di partecipazione.

Nella Parte II, lettera B – La dichiarazione da inserire in tale sezione deve riferirsi a tutti i soggetti elencati all'articolo 94, comma 3 del Codice e che, nel caso in cui il socio sia una persona giuridica, occorre indicare gli amministratori della stessa.

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D.

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del lavoro che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione delle prestazioni da subappaltare il subappalto è vietato. Il concorrente indica, quindi, nel DGUE, l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare, specificando, eventualmente, la relativa quota percentuale.

Per quanto concerne la Sezione C – Informazioni sull'affidamento sulle capacità di altri soggetti, Non applicabile.

In caso di ricorso al subappalto, secondo quanto prescritto al punto 11 del presente Disciplinare, si richiede la compilazione della sezione D.

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto, conformemente a quanto prescritto nell'art. 119; in assenza di dichiarazioni il subappalto è vietato.

N.B. Il subappalto è consentito nei limiti ed alle condizioni di cui all'art. 119 del Codice e quindi con esclusione della cessione del contratto e dell'affidamento integrale delle lavorazioni oggetto del contratto di appalto.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 119, comma 3 del Codice. Trova comunque applicazione quanto previsto dall'art. 119 succitato, nelle parti non citate nel presente articolo e comunque applicabili, ed in ogni caso il comma 12 dello stesso.

### Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal paragrafo 8 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D).

NB: le dichiarazioni rese nell'ambito della Parte III lettera A si intendono riferite, da parte del soggetto che sottoscrive le offerte, per quanto di propria conoscenza, anche a tutti i soggetti di cui all'art. 94 co. 3 del Codice, espressamente indicati nella Parte II lettera B.

La Sezione A - Motivi legati a condanne penali si riferisce ai motivi di esclusione legati a condanne penali previsti dall'articolo 57, paragrafo 1 della direttiva 2014/24/UE, che, nel Codice, sono disciplinati all' dell'articolo 94, comma 1.

Con riferimento a questa Sezione, laddove nel DGUE vengano contemplate le ipotesi di condanna con sentenza definitiva, occorre uniformare il contenuto delle informazioni richieste alle previsioni di cui al comma 1 del citato articolo 94, inserendo anche il riferimento al decreto penale di condanna divenuto irrevocabile. Inoltre, è necessario indicare i soggetti cui tali condanne si riferiscono facendo espresso riferimento all'articolo 94, comma 3, del Codice.

Occorre, infine, integrare le informazioni riguardanti tali motivi di esclusione inserendo i dati inerenti alla tipologia del reato commesso, la durata della condanna inflitta, nonché i dati inerenti all'eventuale avvenuta comminazione della pena accessoria dell'incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione e la relativa durata.

Tali integrazioni si rendono necessarie per consentire alla stazione appaltante di verificare se la condotta illecita si è verificata in un periodo di tempo rilevante ai fini dell'esclusione e di determinare – come previsto dall'art. 96, comma 6 – l'applicabilità delle misure di autodisciplina (self-cleaning) e la conseguente valutazione delle misure ivi contemplate attuate dall'operatore economico finalizzate alla decisione di escludere o meno l'operatore economico dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 96, comma 7, del Codice. Le misure di self-cleaning devono essere descritte nell'apposita voce "Descrivere tali misure", precisando se le stesse sono state adottate o devono essere ancora adottate.

Se l'operatore ha descritto le misure in un documento separato, allegato al DGUE, in questa voce deve indicare il riferimento di tale documento.

Tali misure possono consistere, secondo quanto previsto, a titolo esemplificativo, dal citato articolo 96, comma 6 del Codice, nella dimostrazione di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

L'operatore economico dovrà rendere disponibile nel Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE) la documentazione concernente il self-cleaning e darne evidenza compilando la voce "Reference/code" con il testo "Documentazione presente nel FVOE".

Le informazioni sopra indicate devono essere riportate per tutti i reati previsti negli appositi spazi della presente sezione. Si precisa che le indicazioni sul self-cleaning sopra formulate si applicano anche alle altre Sezioni del DGUE in cui tali misure sono previste.

Con riferimento alla Sezione B - Motivi legati al pagamento di imposte o contributi previdenziali si evidenzia che l'operatore economico dovrà specificare negli appositi spazi le ipotesi previste dall'art. 95, comma 2 del Codice (pagamento, compensazione, estinzione), indicando, altresì, se il pagamento o la formalizzazione dell'impegno siano intervenuti prima della scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione alla gara.

Queste informazioni devono essere inserite per le diverse fattispecie previste nella presente

sezione.

Con riferimento alla Parte III, sezione B, si precisa che ciascun Operatore economico tenuto a rendere la dichiarazione dovrà indicare, relativamente alla fattispecie di cui all'art. 95, comma 2 del Codice, limitatamente alle violazioni non definitivamente accertate in materia fiscale, esclusivamente quelle il cui importo, con esclusione di sanzioni e interessi, sia pari o superiore a € 35.000. A tale fine nella apposita sezione del DGUE dovranno essere indicati oltre all'importo della violazione (con eventuale evidenza separata di sanzioni e interessi), la data di notifica dell'accertamento e l'eventuale stato del giudizio.

Per quanto concerne la Sezione C - Motivi legati a insolvenza, conflitto di interessi o illeciti professionali, si precisa quanto segue.

Le dichiarazioni concernenti le violazioni in materia di salute e sicurezza del lavoro, di cui all'art. 95, comma 1 lett. a) del Codice devono essere inserite in questa sezione, nel riquadro dedicato alla "Violazione di obblighi in materia di diritto del lavoro". 5 Nel riquadro della presente sezione dedicato al "Liquidazione giudiziale" (rif. art. 94, comma 5, lett. d) del Codice), il punto concernente i motivi per i quali l'operatore economico sarà comunque in grado di eseguire il contratto dev'essere compilato dal curatore autorizzato all'esercizio provvisorio che è stato autorizzato dal giudice delegato a partecipare a procedure di affidamento di contratti pubblici ai sensi dell'articolo 124, comma 4 del Codice, indicando gli estremi del provvedimento.

Per quanto riguarda il riquadro "Concordato preventivo con i creditori", andranno inserite informazioni analoghe a quelle indicate al punto precedente. In ordine ai riquadri "Procedura analoga al fallimento", "Amministrazione controllata" e "Cessazione di attività", si rinvia alle specifiche tecniche di AgID sopra menzionate. In merito al riquadro "Gravi illeciti professionali" (rif. art. 98 del Codice) si evidenzia che le ipotesi di cui all'art. 98, comma 3 lett. a), lett. c) e lett. b) non devono essere dichiarate in questo riquadro, ma, rispettivamente, nel riquadro "Accordi con altri operatori economici intesi a falsare la concorrenza", "Cessazione anticipata, risarcimento danni o altre sanzioni comparabili" e nel riquadro "Influenza indebita nel processo decisionale, vantaggi indebiti derivanti da informazioni riservate".

Si evidenzia, inoltre, che devono essere dettagliatamente indicate le fattispecie di illecito professionale tra quelle elencate dall'articolo 98 del Codice, cui la dichiarazione è riferita.

Nel riquadro "Influenza indebita nel processo decisionale, vantaggi indebiti derivanti da informazioni riservate", oltre le dichiarazioni riferite all'ipotesi di cui all'art. 98, comma 3 lett. b), come sopra precisato, vanno inserite le dichiarazioni relative alle ipotesi di cui all'articolo 94, comma 5, lett. e) ed f) (iscrizioni nel casellario ANAC per false dichiarazioni). La specifica fattispecie va inserita nell'apposita voce "In caso affermativo fornire informazioni dettagliate".

Nella Sezione D - Altri motivi di esclusione eventualmente previsti dalla legislazione nazionale dello stato membro dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore devono essere indicate le informazioni relative alle cause di esclusione di cui all'art. 94, comma 1, lett. c) ed h), all'art. 94, comma 2, all'art. 94, comma 5, lett. a) e lett. b). Le dichiarazioni riferite alle altre fattispecie presenti in questa sezione non devono essere indicate in quanto inserite nelle precedenti sezioni.

#### Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti compilando la sezione A per dichiarare:

- A) il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale (Iscrizione alla CCIAA) e il possesso dell'iscrizione all'Anagrafe Antimafia degli esecutori;
- B) il possesso dei requisiti relativi alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dal presente Disciplinare con le

seguenti modalità: possesso dell'attestazione di qualificazione SOA rilasciata da Società Organismi di Attestazione, in ciascuna categoria individuata ai fini della partecipazione alla gara (Parte II lettera A).

#### Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere sottoscritto con firma digitale e presentato, oltre che dal concorrente singolo, da ciascuno dei seguenti soggetti:

- a. Nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- b. nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- c. nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

#### **D) CONSENSO TRATTAMENTO DATI FVOE**

Il concorrente e il progettista indicato si impegnano a:

- rilasciare autorizzazione alla Stazione Appaltante per l'accesso al Fascicolo virtuale dell'Operatore Economico (FVOE 2.0);
- consentire alla Stazione Appaltante la consultazione del Fascicolo virtuale dell'operatore economico;
- prendono atto del link della piattaforma, alla quale l'Operatore economico dovrà eccedere tramite SPID;
- acconsentire ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 196/2003, al trattamento dei dati personali per le finalità sopra descritte.

#### **E) DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CONFLITTO DI INTERESSI**

Il concorrente e il progettista indicato dichiarano di non trovarsi, rispetto al ruolo ricoperto ed alle funzioni svolte, in alcuna delle situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, ai sensi dell'art. 16 del D. Lgs. n. 36/2023 nonché della vigente normativa in materia, tali da ledere l'imparzialità e l'immagine dell'agire dell'amministrazione e si impegnano:

- a non utilizzare a fini privati le informazioni di cui dispone in ragione del ruolo ricoperto, a non divulgarle al di fuori dei casi consentiti e ad evitare situazioni e comportamenti che possano ostacolare il corretto adempimento dei compiti o nuocere agli interessi o all'immagine del Ministero;
- a comunicare tempestivamente eventuali variazioni del contenuto della presente e, nelle more della decisione di questi, ad astenersi dall'esercizio della funzione e a rendere, se del caso, una nuova dichiarazione sostitutiva.

#### **F) DICHIARAZIONE TITOLARE EFFETTIVO**

I soggetti contemplati dall'art. 21 del D.Lgs 21 novembre 2007, n. 231 forniscono le dichiarazioni in ordine alla titolarità effettiva.

## 19. OFFERTA TECNICA

L'operatore economico inserisce la documentazione relativa all'offerta tecnica nella Piattaforma secondo le modalità previste nel manuale tecnico. L'offerta è firmata dall'operatore economico concorrente e dal progettista qualunque sia il modello organizzativo adottato tra le opzioni contemplate dal par. 7.1 del presente Disciplinare, e deve contenere i seguenti documenti:

- a) **RELAZIONE TECNICA** della proposta migliorativa, organizzata per Paragrafi afferenti a ciascun criterio e deve essere composta da un massimo 16 cartelle in formato A4. E' ammesso allegare alla Relazione un massimo di n. 4 tavole grafiche esplicative in formato A3.

La relazione dovrà essere articolata in singoli paragrafi coincidenti con i titoli dei criteri utilizzati per l'assegnazione dei punteggi e in modo tale che ogni paragrafo sia esauriente per se stesso, illustrato sinteticamente in modo chiaro e dettagliato ed eventualmente accompagnato da tavole grafiche che illustrino in dettaglio la proposta formulata. Nel conteggio facciate sono da escludersi quelle relative ai criteri delle certificazioni.

L'offerta tecnica deve rispettare, pena l'esclusione dalla procedura di gara, le caratteristiche minime stabilite nei documenti di gara, nel rispetto del principio di equivalenza.

L'operatore economico che adotta un CCNL diverso da quello indicato dalla Stazione Appaltante **inserisce la dichiarazione di equivalenze delle tutele e l'eventuale documentazione probatoria sulla equivalenza del proprio CCNL nella sezione della piattaforma relativa all'offerta tecnica.**

L'operatore economico allega una dichiarazione firmata contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare. Il concorrente a tal fine allega anche una copia firmata della relazione tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali. Resta ferma, la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

### **La DOCUMENTAZIONE TECNICA, a pena di esclusione:**

- non dovrà contenere anche per mero errore, alcun elemento che possa rendere palese, direttamente o indirettamente, l'offerta economica;
- non dovrà contenere elementi proposti sotto condizione di variazione dei prezzi;
- non dovrà contenere, relativamente agli elementi di valutazione, soluzioni tra loro alternative, opzioni diverse, proposte condizionate o altre soluzioni equivoche o caratterizzate da ambiguità che non consentano una valutazione univoca.

Si precisa, infine, che tutti gli elaborati relativi all'offerta tecnica, a pena di esclusione dell'offerta, devono essere sottoscritti dal rappresentante legale del concorrente o da un suo procuratore. Nel caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo, aggregazione di imprese di rete o da un consorzio non ancora costituiti, i suddetti documenti devono essere

sottoscritti da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento, aggregazione di imprese o consorzio.

**La documentazione costituente l'offerta tecnica dovrà essere sottoscritta dall'operatore economico e dal soggetto individuato dallo stesso per la redazione della progettazione esecutiva.**

## **20. OFFERTA ECONOMICA**

Nell'ambito della sezione "Busta offerta economica", l'operatore economico inserisce nella Piattaforma la documentazione economica, redatta preferibilmente secondo i due modelli denominati rispettivamente:

- "MODELLO DI OFFERTA ECONOMICA RELATIVA AI LAVORI";
- "MODELLO DI OFFERTA ECONOMICA RELATIVA AI SERVIZI TECNICI";

allegati al presente Disciplinare di gara.

### **20.1 OFFERTA ECONOMICA RELATIVA AI LAVORI**

L'"Offerta economica relativa ai lavori" deve contenere, a pena di esclusione:

- a) Ribasso percentuale, espresso in cifre e in lettere, da applicare all'importo totale dei lavori dell'appalto posto a base di gara al netto dei costi della sicurezza non soggetti a ribasso e dell'Iva.

Verranno prese in considerazione fino a due cifre decimali, con arrotondamento all'unità superiore qualora la terza cifra decimale risulti pari o superiore a cinque.

Si precisa che il valore percentuale che sarà inserito nell'apposito modello deve essere espresso come un numero compreso tra 0 e 100 (ad esempio per offrire il valore 5,6 % dovrà essere inserito il valore 5,6 e non il valore 0,056).

- b) la stima degli oneri aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 108 comma 9 del Codice (espressi in €), per l'esecuzione dell'appalto. Detti oneri aziendali relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e alle caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto;

- c) la stima dei costi della manodopera, ai sensi dell'art. 108 comma 9 del Codice (espressi in €).

NB: Ai sensi dell'art. 41 comma 14 del Codice i costi della manodopera indicati al paragrafo 3 del presente disciplinare non sono ribassabili. Resta la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera.

### **20.2 OFFERTA ECONOMICA RELATIVA AI SERVIZI TECNICI**

L'"Offerta economica relativa ai servizi tecnici" deve contenere, a pena di esclusione:

Ribasso percentuale, espresso in cifre e in lettere, da applicare all'importo totale dei servizi tecnici nei limiti della quota parte ribassabile, pari al 35%, di cui al paragrafo 3 al netto degli oneri previdenziali e assistenziali e Iva, in applicazione dell'articolo 41, comma 15-bis del Codice. Verranno prese in considerazione fino a due cifre decimali, con arrotondamento all'unità superiore qualora la terza cifra decimale risulti pari o superiore a cinque.

Si precisa che il valore percentuale che sarà inserito nell'apposito modello deve essere espresso come un numero compreso tra 0 e 100 (ad esempio per offrire il valore 5,6 % dovrà essere inserito il valore 5,6 e non il valore 0,056).

N.B. 1: ai sensi dell'articolo 108, co. 9, del Codice, poiché i servizi oggetto dell'affidamento sono prestazioni di natura intellettuale, l'offerta non deve essere corredata dall'indicazione dei costi di sicurezza aziendali e dei costi della manodopera.

Le offerte economiche di cui ai paragrafi 20.1 e 20.2, relative rispettivamente ai lavori e ai servizi tecnici, complete di tutti i dati sopra previsti, nonché – se previsti – gli ulteriori file allegati devono essere sottoscritti digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore economico. Qualora le offerte economiche – ivi compresi gli allegati – siano firmate dal procuratore speciale è necessario produrre, nell'ambito della documentazione amministrativa, una dichiarazione sottoscritta digitalmente in cui si attesti tale qualità, indicando gli estremi completi della procura che conferisce i necessari poteri. In caso di società amministrate da più coamministratori con firma congiunta, le offerte economiche – ivi compresi gli allegati – vanno sottoscritte digitalmente da tutti i coamministratori a firma congiunta.

Si precisa, altresì, che le offerte economiche - ivi compresi gli allegati - sono sottoscritte digitalmente:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
  - a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
  - b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
  - c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 65 comma 2 lett. b) c) e d) del Codice, dal consorzio medesimo;
- in caso di GEIE ai sensi dell'articolo 65 comma 2 lett. h) del D.Lgs. 36/2023: trova applicazione la disciplina prevista per le ATI per quanto compatibile;
- In caso di società amministrate da più coamministratori con firma congiunta, l'offerta economica va sottoscritta digitalmente da tutti i coamministratori a firma congiunta.

\* \* \* \*

Per la compilazione di entrambe le offerte, si precisa altresì quanto segue:

- Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo totale posto a base di gara;
- Sono inammissibili le offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o relative ad altro appalto;
- La mancata presentazione anche di una sola delle due offerte economiche, relative rispettivamente ai lavori e/o ai servizi tecnici, comporta l'esclusione dalla procedura.

La percentuale di ribasso deve essere espressa in cifre e in lettere, in caso di discordanza tra il ribasso espresso in cifre e quello in lettere prevarrà quest'ultimo.

In caso di discordanza tra la percentuale di ribasso e i singoli importi ribassati (dei lavori e degli oneri di progettazione) prevarrà la percentuale unica di ribasso.

Nel caso di discordanza tra il ribasso indicato a sistema e quello riportato nel modello allegato farà fede quest'ultimo.

Gli importi, anche se dichiarati, da operatori economici stabiliti in altro stato diverso dall'Italia, devono essere espressi in euro.

**Il concorrente potrà allegare, in sede di presentazione dell'offerta economica, le giustificazioni relative alle voci di prezzo e di costo. La mancata presentazione anticipata delle giustificazioni non è causa di esclusione.**

## 21. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica è effettuata in base ai seguenti punteggi

	<b>PUNTEGGIO MASSIMO</b>
<b>Offerta tecnica</b>	<b>75</b>
<b>Offerta economica, di cui</b> Offerta economica relativa ai lavori 20 punti; Offerta economica relativa ai servizi tecnici 5 punti.	<b>25</b>
<b>TOTALE</b>	<b>100</b>

Il punteggio complessivo sarà dato dalla somma tra il punteggio conseguito per l'offerta tecnica ed il punteggio conseguito per l'offerta economica.

#### **A. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA**

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i "Punteggi discrezionali", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Nella colonna identificata con la lettera Q vengono indicati i "Punteggi quantitativi", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica.

Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i "Punteggi tabellari", vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

***Tabella dei criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica***

ID	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX	CRITERI MOTIVAZIONALI CON EVENTUALI SUB-C VALUTAZIONE	PUNTI	PUNTI	PUNTI
A	<b>SISTEMA MIGLIORATIVO PER L'ACCESSO, IL TRANSITO E LA FRUIZIONE DEL SOTTOTETTO AI FINI MANUTENTIVI</b>	10	<p>Il concorrente dovrà presentare una proposta tecnica migliorativa finalizzata alla realizzazione di un sistema efficiente, sicuro e permanente per l'accesso, il transito e l'operatività nel sottotetto dell'edificio, destinato alle future attività di manutenzione delle coperture e degli elementi tecnici presenti.</p> <p><b>Premialità</b> Si premia il concorrente che propone un sistema migliorativo capace di aumentare il livello di sicurezza degli operatori, ridurre i rischi nelle attività manutentive e contenere i costi e i tempi di manutenzione nel ciclo di vita dell'opera, garantendo al contempo la compatibilità con la struttura esistente.</p> <p><b>Modalità di verifica</b> La Stazione Appaltante verificherà la proposta sulla base di: RELAZIONE TECNICA corredata di schemi grafici e/o elaborati di dettaglio con indicazione dei materiali e dei dispositivi previsti ed in coerenza con la normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.</p>	10		---
B	<b>SISTEMA MIGLIORATIVO PER LA SALVAGUARDIA DEI BENI MOBILI E DEI MATERIALI DI PREGIO PRESENTI NEL COMPLESSO</b>	25	<p>Considerata la presenza all'interno dell'Auditorium di arredi, quadri, sedute e materiali di pregio interferenti con le lavorazioni di cantiere, il concorrente dovrà presentare una proposta migliorativa finalizzata alla protezione, conservazione e corretta gestione dei beni mobili durante tutte le fasi dei lavori.</p> <p><b>Premialità</b> Si premia il concorrente che assicura una maggiore tutela e conservazione dei beni mobili e dei materiali di pregio, riducendo in modo significativo il rischio di danneggiamenti, contaminazioni o deterioramenti durante le lavorazioni e nelle fasi di ripristino.</p> <p><b>Modalità di verifica</b></p>	25		---

			La verifica sarà effettuata mediante: RELAZIONE TECNICA delle misure proposte.		
C	<b>MIGLIORIA PER LA GESTIONE DELLE FASI DI LAVORAZIONE E MINIMIZZAZIONE DEI DISAGI ALLA VIABILITÀ</b>	25	<p>Il concorrente dovrà presentare una proposta migliorativa finalizzata a ottimizzare e razionalizzare la gestione del cantiere, delle fasi di lavorazione, del trasporto e della movimentazione dei materiali, con particolare attenzione alla riduzione dei disagi alla viabilità e alla cittadinanza, in relazione alla localizzazione urbana dell'Auditorium e alla prossimità di via Mameli e via Leopardi. La proposta dovrà essere coerente con il PSC e tenere conto delle specifiche criticità di un contesto urbano consolidato, caratterizzato da limitata accessibilità, presenza di traffico veicolare e pedonale e interferenze con le attività quotidiane della cittadinanza</p> <p><b>Premialità</b> Sarà premiata la proposta che garantisce una gestione del cantiere più ordinata, sicura ed efficiente, capace di ridurre in modo significativo i disagi alla viabilità e alla cittadinanza, attraverso:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• soluzioni organizzative efficaci per l'accesso, il carico/scarico e la movimentazione dei materiali;</li> <li>• una pianificazione delle fasi di lavorazione idonea a limitare le interferenze con la viabilità e le attività circostanti;</li> <li>• l'adozione di misure operative già sperimentate con successo in cantieri analoghi, localizzati in centri storici o in contesti urbani complessi e disagiati.</li> </ul> <p>Costituisce elemento di particolare premialità l'aver maturato <b>esperienza documentata</b> nella gestione di cantieri con caratteristiche analoghe per complessità logistica, vincoli di spazio e</p>	25	

			<p>impatto sulla viabilità e sulla cittadinanza, ed in particolare nei centri storici.</p> <p><b>Modalità di verifica</b></p> <p>La Stazione Appaltante valuterà il piano organizzativo di cantiere proposto mediante una RELAZIONE TECNICA, redatta in coerenza con il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) e con le specificità del contesto urbano di intervento, corredata, ove ritenuto opportuno, da schemi planimetrici di cantiere e da cronoprogrammi migliorativi.</p> <p>All'interno della medesima relazione dovrà essere documentata l'esperienza pregressa del concorrente nella gestione di cantieri analoghi, localizzati in centri storici o in contesti urbani disagiati, attraverso idonea documentazione a testimonianza, anche fotografica, accompagnata da una descrizione degli interventi realizzati, delle principali criticità affrontate e delle soluzioni organizzative e operative adottate per la gestione del cantiere e la riduzione dei disagi alla viabilità e alla cittadinanza.</p>			
D	<p><b>MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ AUDIO, DELLA DIFFUSIONE SONORA E IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA VIDEO DELL'AUDITORIUM</b></p>	5	<p>In considerazione della destinazione d'uso dell'immobile come Auditorium, il concorrente dovrà presentare una proposta tecnica migliorativa finalizzata al miglioramento della qualità audio e della diffusione sonora, tenendo conto delle caratteristiche architettoniche dell'edificio, delle elevate altezze interne e della necessità di garantire una propagazione del suono uniforme e un'elevata intelligibilità in tutti gli spazi destinati al pubblico.</p> <p>La proposta dovrà inoltre prevedere l'implementazione di un sistema video finalizzato a migliorare la fruizione complessiva dell'Auditorium per eventi, conferenze, spettacoli e attività culturali</p> <p><b>Premialità</b></p> <p>Si premia il concorrente che propone una soluzione complessiva in grado di migliorare sensibilmente la qualità audio e la diffusione sonora dell'Auditorium, garantendo uniformità di ascolto e comfort acustico, e che preveda un sistema video funzionale, integrato e</p>	5		---

			<p>coerente con le caratteristiche architettoniche e le esigenze di utilizzo dell'immobile.</p> <p><b>Modalità di verifica</b> La Stazione Appaltante verificherà la proposta sulla base di: RELAZIONE TECNICA corredata di schemi funzionali e impiantistici, descrizione delle prestazioni qualitative attese e coerenza della soluzione proposta con la destinazione d'uso dell'Auditorium.</p>																	
	<p><b>IDONEITÀ TECNICO/OPERATIVA NELL'AMBITO TERRITORIALE DI RIFERIMENTO</b></p>	<p><b>8</b></p>	<p>Si premia la prossimità della sede operativa dell'impresa esecutrice all'interno del territorio di riferimento al momento della pubblicazione del bando</p> <p><b>Elementi di valutazione</b> - Prossimità sede operativa dal territorio di riferimento dell'impresa esecutrice</p> <p>Elenco di Comuni A 8 Elenco di Comuni B 4 Elenco di Comuni C 2</p> <p>Il punteggio relativo a ciascun operatore sarà determinato in relazione alla prossimità del Comune in cui è ubicata la sede operativa rispetto al luogo di esecuzione dei lavori, come di seguito riportato</p>																	
			<p><b>Elenco Comuni A – 8 punti</b></p> <p>Elenco Comuni A – Regione MARCHE</p> <table border="1"> <tr> <td>Altidona</td> <td>Monte Vidon Corrado</td> </tr> <tr> <td>Belmonte Piceno</td> <td>Montecosaro</td> </tr> <tr> <td>Campofilone</td> <td>Montefiore dell'Aso</td> </tr> <tr> <td>Carassai</td> <td>Montegiorgio</td> </tr> <tr> <td>Civitanova Marche</td> <td>Montegranaro</td> </tr> <tr> <td>Corridonia</td> <td>Monteleone di Fermo</td> </tr> <tr> <td>Cossignano</td> <td>Montelparo</td> </tr> <tr> <td>Cupra Marittima</td> <td>Monterubbiano</td> </tr> </table>	Altidona	Monte Vidon Corrado	Belmonte Piceno	Montecosaro	Campofilone	Montefiore dell'Aso	Carassai	Montegiorgio	Civitanova Marche	Montegranaro	Corridonia	Monteleone di Fermo	Cossignano	Montelparo	Cupra Marittima	Monterubbiano	
Altidona	Monte Vidon Corrado																			
Belmonte Piceno	Montecosaro																			
Campofilone	Montefiore dell'Aso																			
Carassai	Montegiorgio																			
Civitanova Marche	Montegranaro																			
Corridonia	Monteleone di Fermo																			
Cossignano	Montelparo																			
Cupra Marittima	Monterubbiano																			

		Falerone	Montottone		
		Fermo	Moresco		
		Francavilla d'Ete	Morrovalle		
		Grottazzolina	Ortezzano		
		Lapedona	Pedaso		
		Magliano di Tenna	Petriolo		
		Massa Fermana	Petritoli		
		Massignano	Ponzano di Fermo		
		Mogliano	Porto San Giorgio		
		Monsampietro Morico	Porto Sant'Elpidio		
		Montalto delle Marche	Rapagnano		
		Montappone	Ripatransone		
		Monte Giberto	Sant'Elpidio a Mare		
		Monte San Giusto	Servigliano		
		Monte San Pietrangeli	Torre San Patrizio		
		Monte Urano			
		Monte Vidon Combatte			
		<b>Elenco Comuni B – 4 punti</b>			
		Elenco Comuni B – Regione Marche			
		Acquaviva Picena	Montefalcone Appennino		
		Amandola	Montefano		
		Appignano	Montefortino		
		Appignano del Tronto	Montelupone		
		Ascoli Piceno	Monteprandone		
		Belforte del Chienti	Numana		
		Caldarola	Offida		
		Camerano	Osimo		
		Camporotondo	Palmiano		

			Castel di Lama	Penna San Giovanni			
			Castelfidardo	Pollenza			
			Castignano	Porto Recanati			
			Castorano	Potenza Picena			
			Castorano	Recanati			
			Cessapalombo	Ripe San Ginesio			
			Cingoli	Roccafluvione			
			Colli del Tronto	Rotella			
			Colmurano	San Benedetto del Tronto			
			Comunanza	San Ginesio			
			Filottrano	San Severino Marche			
			Folignano	Santa Vittoria in Matenano			
			Force	Sant'Angelo in Pontano			
			Grottammare	Sarnano			
			Gualdo	Serrapetrona			
			Loreto	Sirolo			
			Loro Piceno	Smerillo			
			Macerata	Spinetoli			
			Maltignano	Tolentino			
			Monsampolo del Tronto	Treia			
			Monte San Martino	Urbisaglia			
			Montecassiano	Venarotta			
			Montedinove				
			Elenco Comuni B – Regione Abruzzo				
			Alba Adriatica	Martinsicuro			
			Ancarano	Nereto			
			Civitella del Tronto	Sant'Egidio alla Vibrata			
			Colonnella	Sant'Omero			
			Controguerra	Torano Nuovo			

			Corropoli	Tortoreto		
			<b>Elenco Comuni C – 2 punti</b>			
			Elenco Comuni C – Regione MARCHE			
			Acquasanta Terme	Monte Roberto		
			Agugliano	Monte San Vito		
			Ancona	Montegallo		
			Apiro	Montemonaco		
			Arquata del Tronto	Muccia		
			Bolognola	Offagna		
			Camerata Picena	Pieve Torina		
			Camerino	Pioraco		
			Castellino	Poggio San Vicino		
			Castelraimondo	Polverigi		
			Castelsantangelo sul Nera	San Marcello		
			Cerreto d'Esi	San Paolo di Jesi		
			Chiaravalle	San Severino Marche		
			Cupramontana	Santa Maria Nuova		
			Falconara Marittima	Sefro		
			Fiastra	Serra San Quirico		
			Gagliole	Serravalle di Chienti		
			Jesi	Staffolo		
			Maiolati Spontini	Ussita		
			Matelica	Valfornace		
			Monsano	Visso		
			Monte Cavallo			
			Elenco Comuni C – Regione ABRUZZO			
			Basciano	Morro d'Oro		
			Bellante	Mosciano Sant'Angelo		

			<table border="1"> <tr> <td>Campli</td> <td>Notaresco</td> </tr> <tr> <td>Canzano</td> <td>Rocca Santa Maria</td> </tr> <tr> <td>Castellalto</td> <td>Roseto degli Abruzzi</td> </tr> <tr> <td>Cermignano</td> <td>Teramo</td> </tr> <tr> <td>Cortino</td> <td>Torricella Sicura</td> </tr> <tr> <td>Giulianova</td> <td>Valle Castellana</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Elenco Comuni C – Regione UMBRIA</td> </tr> <tr> <td>Preci</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Elenco Comuni C – Regione LAZIO</td> </tr> <tr> <td>Accumoli</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Campli	Notaresco	Canzano	Rocca Santa Maria	Castellalto	Roseto degli Abruzzi	Cermignano	Teramo	Cortino	Torricella Sicura	Giulianova	Valle Castellana	Elenco Comuni C – Regione UMBRIA		Preci		Elenco Comuni C – Regione LAZIO		Accumoli						
Campli	Notaresco																											
Canzano	Rocca Santa Maria																											
Castellalto	Roseto degli Abruzzi																											
Cermignano	Teramo																											
Cortino	Torricella Sicura																											
Giulianova	Valle Castellana																											
Elenco Comuni C – Regione UMBRIA																												
Preci																												
Elenco Comuni C – Regione LAZIO																												
Accumoli																												
<b>F</b>	<b>COMPETENZA TECNICA PROGETTISTI</b>	<b>2</b>	<p>È attribuito un punteggio premiante all'operatore economico che includa, nel gruppo di lavoro, un progettista dotato di un sistema di gestione ambientale certificato conforme alla norma UNI EN ISO 14001:2015, rilasciata da organismo di certificazione accreditato, con campo di applicazione riferito alle attività di progettazione.</p> <p><u>Verifica</u> L'operatore economico allega certificazione UNI EN ISO 14001:2015 in corso di validità, rilasciata da organismo di certificazione accreditato.</p>			SI: 2 NO: 0																						
	<b>Totale</b>	<b>75</b>		<b>65</b>		<b>10</b>																						

Relativamente al criterio E "IDONEITÀ TECNICO/OPERATIVA NELL'AMBITO TERRITORIALE DI RIFERIMENTO", viene introdotto per la seguente motivazione:

La stazione appaltante introduce il criterio di idoneità territoriale quale criterio premiante, in quanto ritenuto funzionale a garantire una più efficace ed efficiente esecuzione dell'appalto, in relazione alle specifiche condizioni tecniche operative e territoriali in cui i lavori devono essere realizzati in relazione alla complessità logistica dell'intervento. Tale criterio non è inteso come requisito geografico in senso stretto, né come elemento limitativo della concorrenza, bensì come strumento volto a valorizzare la capacità dell'operatore economico di rispondere con tempestività ed efficacia alle esigenze peculiari del territorio, in un contesto caratterizzato da particolari complessità logistiche, operative e ambientali.

L'adozione di tale criterio consente di perseguire vantaggi oggettivi e verificabili, tra cui:

- una maggiore rapidità di intervento e gestione delle emergenze operative;
- una più agevole reperibilità di materiali e alloggi per le maestranze;
- la riduzione dell'impatto ambientale derivante dalla diminuzione degli spostamenti di uomini e mezzi;
- una più approfondita conoscenza delle problematiche locali e del contesto territoriale di riferimento

Relativamente al criterio E in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituito o da costituirsi, o di aggregazione di imprese di rete, o di Gruppo Europeo di Interesse Economico (GEIE), il punteggio verrà assegnato tenendo conto della sede operativa di una delle imprese raggruppate/raggruppande. Nel caso di consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b) e c) (consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane), e lett. d) (consorzi stabili) del Codice, il punteggio verrà assegnato tenendo conto della sede operativa di una delle imprese indicate come esecutrici.

## **B. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA**

A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna "D" della tabella, è attribuito un coefficiente sulla base dell'attribuzione discrezionale di un coefficiente variabile da zero ad uno da parte di ciascun commissario.

Ciascun commissario attribuisce un coefficiente variabile tra 0 ed 1 a ciascun criterio di valutazione dell'offerta, secondo la scala di misurazione riportata nella tabella seguente:

Coefficiente	Rispondenza
0,0	Nulla
0,1	Minima
0,2	Ridotta
0,3	Limitata
0,4	Parziale
0,5	Significativa
0,6	Sufficiente
0,7	Buona
0,8	Discreta
0,9	Ottima
1,0	Assoluta

Una volta che ciascun commissario ha attribuito il coefficiente a ciascun criterio di valutazione, si procede a trasformare la media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i

commissari in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate.

A ciascuno degli elementi quantitativi "Q" della tabella, è attribuito un coefficiente, variabile tra zero e uno, sulla base del metodo *interpolazione lineare*.

Quanto agli elementi cui è assegnato un punteggio tabellare "T" della tabella, il relativo punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell'offerta, dell'elemento richiesto.

Ai sensi dell'art. 108, comma 8, del Codice, è prevista una soglia minima di sbarramento pari a 55 punti tecnici. Il concorrente non sarà ammesso alla successiva fase di apertura delle offerte economiche nel caso in cui consegua un punteggio tecnico complessivo, dato dalla somma dei punti tabellari, quantitativi e discrezionali, calcolata prima della riparametrazione, inferiore alla predetta soglia.

Al fine di non alterare il rapporto tra componente qualitativa e componente economica, il punteggio complessivo verrà riparametrato, attribuendo all'offerta che ha conseguito il punteggio maggiore il punteggio massimo previsto per l'offerta tecnica e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente.

### **C. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA RELATIVA AI LAVORI**

Quanto all'offerta economica, è attribuito all'elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la **Formula "bilineare"**

$$\begin{cases} C_i = X \cdot \left( \frac{A_i}{A_{soglia}} \right) & \text{per } A_i \leq A_{soglia} \\ C_i = X + (1 - X) \cdot \left[ \frac{(A_i - A_{soglia})}{(A_{max} - A_{soglia})} \right] & \text{per } A_i > A_{soglia} \end{cases}$$

dove

$C_i$  = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo

$A_i$  = ribasso percentuale del concorrente i-esimo

$A_{soglia}$  = media percentuale dei valori del ribasso percentuale offerto dai concorrenti

$X = 0,85$

$A_{max}$  = valore del ribasso più conveniente

### **d. METODO DI CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA RELATIVA AI SERVIZI TECNICI**

In merito **all'offerta economica relativa ai servizi tecnici**, in applicazione dell'art. 2-bis di cui all'Allegato I.13 al Codice, è attribuito un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la seguente formula:

**Se  $R_i < R_{med}$**

$$C_i = (R_i/R_{med})^\alpha$$

$$\text{Se } R_i > R_{med} \\ C_i = 1$$

dove:

- $C_i$  = coefficiente dell'operatore economico  $i$ -esimo per il calcolo del punteggio economico;
- $R_i$  = ribasso offerto dall'operatore economico  $i$ -esimo;
- $R_{med}$  = media ribassi offerti;

$\alpha$  = coefficiente pari a 0,3.

## E. METODO DI CALCOLO DEI PUNTEGGI

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procede, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il seguente metodo **aggregativo-compensatore**

Il punteggio per il concorrente  $i$ -esimo è dato dalla seguente formula:

$$P_i = \sum_{x=1}^n C_{xi} \cdot P_x$$

dove

$P_i$  = punteggio del concorrente  $i$ -esimo

$C_{xi}$  = coefficiente criterio di valutazione  $X$  per il concorrente  $i$ -esimo

$P_x$  = punteggio criterio  $X$

$X = 1, 2, \dots, n$  [numero di criteri di valutazione]

## 22. SEGGIO DI GARA

Il Seggio di Gara, nominato con decreto del Dirigente, interviene per la presa d'atto degli operatori partecipanti alla procedura di gara e per la verifica della regolarità e completezza della documentazione amministrativa.

## 23.COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta **da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto**. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93 comma 5 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente".

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la

riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

**Il RUP può avvalersi dell'ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica dell'anomalia delle offerte.**

## **24. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA**

**La stazione appaltante ha stabilito di ricorrere all'inversione procedimentale prevista dall'art. 107 comma 3 del D.lgs. 36/2023.**

Con l'inversione procedimentale si procede prima alla valutazione dell'offerta tecnica, poi alla valutazione dell'offerta economica/tempo di tutti i concorrenti, poi, alla verifica dell'anomalia e, infine, alla verifica della documentazione amministrativa del concorrente primo in graduatoria.

**La data e l'ora in cui si procede all'apertura delle offerte sono comunicate tramite la Piattaforma ai concorrenti che hanno presentato la domanda di partecipazione nei termini previsti dal bando di gara.**

Il Seggio di gara, all'uopo nominato, alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, procede all'acquisizione delle offerte pervenute tramite la Piattaforma.

Il Seggio di gara nella prima seduta redige apposito verbale prendendo atto del numero degli operatori partecipanti. Il verbale è propedeutico alla designazione dei componenti della Commissione Giudicatrice e all'avvio di lavori della Commissione stessa.

### **a) Apertura "offerta tecnica"**

La Commissione Giudicatrice esamina le offerte tecniche ed economiche (c.d. "inversione procedimentale") prima della verifica della documentazione amministrativa da parte del Seggio di gara.

La Commissione giudicatrice, in seduta pubblica, procede all'apertura della busta virtuale "offerta tecnica".

In una o più sedute riservate la Commissione procede all'esame e alla valutazione delle offerte tecniche, secondo i criteri e modalità di cui al presente disciplinare.

Le condizioni specificate nella parte progettuale e/o economica fanno parte integrante e sostanziale delle condizioni di esecuzione delle prestazioni in oggetto.

La loro mancata attuazione anche solo parziale perfeziona il caso di grave inadempimento ai sensi dell'art. 122 del D.lgs. n. 36/2023 e comporta la risoluzione del contratto con le modalità specificate in detto articolo.

### **b) Apertura "offerte economiche"**

A seguito di conclusione della fase di valutazione dell'offerta tecnica, sarà comunicata ai concorrenti la data di apertura virtuale delle offerte economiche; la Commissione renderà pubblici i punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche; quindi, aprirà le buste contenenti le offerte economiche dei concorrenti.

Data lettura delle singole offerte, la Commissione procederà ad assegnare il punteggio secondo le indicazioni contenute nel presente disciplinare.

La Commissione procede, poi, alla definizione della graduatoria complessiva, sommando i punteggi relativi alle offerte economiche a quelli già assegnati all'offerta tecnica. All'esito delle

operazioni di cui sopra, la Commissione individua le eventuali offerte anomale, in seduta pubblica, redige la graduatoria, trasmettendola al Seggio di gara per il proseguo di competenza.

Ai sensi dell'art. 6 del Protocollo di intesa tra il Commissario straordinario sisma 2016 e il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro, rinnovato in data 14/10/2025, a parità di punteggio l'aggiudicazione avverrà in favore del concorrente in possesso della certificazione ASSE.CO.

Nel caso in cui i concorrenti a pari merito siano entrambi in possesso di detta certificazione, l'aggiudicazione avverrà a favore del concorrente che avrà ottenuto il punteggio maggiore relativamente all'offerta tecnica.

In caso di ulteriore parità si procederà alla richiesta di offerta migliorativa e, successivamente, nel caso in cui permanga *l'ex aequo*, mediante sorteggio in seduta pubblica.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la Commissione provvede a comunicare tempestivamente al RUP i casi di esclusione da disporre.

La graduatoria rimarrà cristallizzata per qualsivoglia evento successivo per invarianza della media e della consequenziale soglia di aggiudicazione. L'eventuale scorrimento della graduatoria seguirà nel caso di esito negativo dell'esame della documentazione dei concorrenti 1° e 2° in graduatoria.

Nella 1^ fase di apertura dell'offerta tecnica/economica, stante l'inversione procedimentale, non trova applicazione l'istituto del soccorso istruttorio, pertanto, la mancanza, l'incompletezza e/o l'irregolarità dei requisiti richiesti a pena d'esclusione con riferimento all'offerta tecnica/economica dal presente disciplinare di gara non potranno essere sanate e determineranno l'esclusione immediata del concorrente.

### **c) Verifica documentazione amministrativa**

Successivamente alla trasmissione della graduatoria da parte della Commissione giudicatrice, il Seggio di gara, in seduta pubblica:

1. esamina la documentazione amministrativa dei concorrenti 1° e 2° in graduatoria, onde verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
2. se del caso, attiva la procedura di soccorso istruttorio, da applicarsi secondo le disposizioni dell'art. 101 del D.lgs. 36/2023;
3. esclude dalla gara il concorrente che non adempie alle richieste della stazione appaltante;
4. redige apposito verbale relativo alle attività svolte.

La Stazione Appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

L'offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara;
- mancato superamento della soglia di sbarramento per l'offerta tecnica.

## **25. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE**

Sono considerate anormalmente basse le offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara. **Il calcolo di cui al primo periodo è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre.**

Si specifica che ai fini della verifica della soglia di anomalia si farà riferimento ai punteggi calcolati prima della riparametrazione.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad altri ad elementi, ivi inclusi i costi della manodopera, appaia anormalmente bassa.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP avvalendosi della commissione giudicatrice ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

**Il concorrente allega, in sede di presentazione dell'offerta economica, le giustificazioni relative alle voci di prezzo e di costo. La mancata presentazione anticipata delle giustificazioni non è causa di esclusione.**

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

**A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.**

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

## **26. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO**

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Si procederà all'aggiudicazione della gara anche in presenza di una soia offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e idonea in relazione all'oggetto del contratto.

**Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 108, comma 10 del Codice.**

Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare:

- l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale diverso rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante;

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace. **In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria.**

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice.

Divenuta efficace l'aggiudicazione e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela, la stipula del contratto ha luogo entro i successivi sessanta giorni anche in pendenza di contenzioso, fatta salva l'ipotesi di differimento concordato con l'aggiudicatario e motivato in base all'interesse del Committente, compatibilmente con quello generale alla sollecita esecuzione del contratto.

**Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.**

**Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.**

**La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.**

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lett. d) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto è stipulato in forma pubblica amministrativa.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

## **27. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

## **28. CODICE DI COMPORTAMENTO**

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62, nel Patto di integrità e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante. I concorrenti hanno l'onere di prendere visione ed accettare il Patto di integrità della Regione Marche, di cui allo schema allegato al PIAO 2025-2027 approvato dalla Regione Marche con DGR n. 90/2025 e il Codice di comportamento dei dipendenti di cui alla DGR Marche n. 64 del 27 gennaio 2014.

## **29. PROTOCOLLO QUADRO DI LEGALITÀ**

L'operatore economico affidatario, con la partecipazione alla procedura di gara, assume l'obbligo di osservare e far osservare ai propri subcontraenti e fornitori facenti parte della "filiera delle imprese" le clausole del Protocollo quadro di legalità, sottoscritto in data 26 luglio 2017 tra la Struttura di Missione (ex art. 30 Legge n. 229/2016), il Commissario Straordinario del Governo e la Centrale Unica di Committenza (Invitalia S.p.A.).

## **30. ACCESSO AGLI ATTI**

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di e-procurement, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'articolo 36 del codice.

## **31. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE**

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo di Ancona.

## **32. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss mm e ii, del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione secondo quanto riportato nell'apposita scheda informativa allegata alla documentazione di gara.

Ascoli Piceno 26/03/2026

Il Responsabile Fase di Affidamento

Dott. Riccardo Antonini

Il Dirigente del Settore Direzione Appalti e Contratti

Dott.ssa Caterina Navach